

GUIDA ALLE SUCCESSIONI

CONFERME E MODIFICHE DOPO LA FINANZIARIA

Il Sole
24 ORE

Lunedì 25 Febbraio 2008 - www.ilssole24ore.com

Le ultime volontà. Il testamento nelle diverse forme. **Pag. 3**

Le quote. I criteri per dividere il lascito tra i parenti. **Pag. 4 e 5**

Imprese. Base imponibile calcolata sull'inventario. **Pag. 8**

**ABBONATI AL FUTURO
CON NOVA24 REVIEW.**



ABBONATI SUBITO!

Scopri come sul sito <http://www.ilssole24ore.com/novareview>
Collegandoti al sito avrai anche la possibilità di consultare
tre importanti saggi pubblicati su Nova24 Review.



L'identikit dei tributi da versare

1 IMPOSTA DI SUCCESSIONE O DI DONAZIONE

Coniuge e parenti in linea retta

- 4% (con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario) sul valore della donazione o sul valore netto dell'asse ereditario, se il beneficiario è un handicappato grave (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), egli dispone di una franchigia di 1.500.000 euro

Altri parenti fino al 4° grado e affini

- 6% (senza franchigia) sul valore della donazione o sul valore netto dell'asse ereditario, se il beneficiario è un handicappato grave (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), egli dispone di una franchigia di 1.500.000 euro

Fratelli e sorelle

- 6% (con franchigia di 100.000 euro) sul valore della donazione o sul valore netto dell'asse ereditario, se il beneficiario è un handicappato grave (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), egli dispone di una franchigia di 1.500.000 euro

Altri soggetti diversi dai precedenti

- 8% (senza franchigia) sul valore della donazione o sul valore netto dell'asse ereditario, se il beneficiario è un handicappato grave (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), egli dispone di una franchigia di 1.500.000 euro

2 IMPOSTA IPOTECARIA

- 2% sul valore catastale degli immobili in donazione o in successione (oppure 168 euro se si tratta di "prima casa" per uno dei beneficiari)

3 IMPOSTA CATASTALE

- 1% sul valore catastale degli immobili in donazione o in successione (oppure 168 euro se si tratta di "prima casa" per uno dei beneficiari)

Trasferimenti di patrimoni. Famiglie e aziende fanno i conti con disposizioni molto puntuali ma spesso troppo rigide

La giusta eredità tra leggi e tasse

Alle regole tradizionali si affiancano tentativi di modernizzazione

Il diritto della successione ereditaria è sicuramente uno dei settori del nostro ordinamento giuridico in cui più si riflette il "peso" della tradizione: si tratta infatti di regole che hanno le loro radici in secoli lontani e che ancora oggi sono assai ancorate a quei valori.

Da un lato, quindi, nessuna vera apertura alle "pretese" delle nuove famiglie o famiglie di fatto, dall'altro grande spazio alle regole della successione «necessaria» dei congiunti più stretti.

Le regole della successione necessaria sono in realtà il derivato di una concezione che mira a massimizzare la tutela di coniuge e figli (che in nessuna ipotesi - neppure nel caso di liti gravissime - possono essere "diseredati"), con ciò sacrificando quel può essere il legittimo desiderio di una persona di beneficiare con donazioni (durante la propria vita o dopo la propria morte) prescelti diversi.

Il nostro diritto ereditario, dunque, si iscrive tra due poli: da un lato la non comprimibilità, mediante contratto, della libertà di disporre dei propri beni dopo la propria morte (attività che è effettuabile solo mediante testamento, atto revocabile per definizione), dall'altro la tutela assoluta degli eredi necessari. Ogni altro interesse viene quindi subordinato.

Oggi, tuttavia - sia pure a fatica - si sta assistendo al fenomeno della selezione di tutta una serie di interessi che sono ritenuti via via prevalenti rispetto ai principi tradizionali che caratterizzano la nostra legislazione ereditaria: ad esempio, ha trovato recente riconoscimento legislativo (Dl 35/2005, convertito in legge 80/2005), in deroga al principio della tutela assoluta dei le-

gittimari, l'interesse alla "tranquilla" circolazione dei beni oggetto di una donazione stipulata da più di 20 anni.

Un altro interesse da molti anni ormai comunemente ritenuto degno di grande attenzione e tale da permettere di pensare a una deroga ai principi tradizionali sopra richiamati è poi quello dell'imprenditore a concordare, durante la propria vita, con i suoi familiari, le regole da applicare per la successione nella proprietà e nella guida dell'impresa di famiglia: si tratta, in altri termini, della scelta di coloro che si ritengono idonei a capitanare l'impresa dopo la morte dell'attuale titolare e della correlativa necessità di compensare gli altri familiari con attribuzioni di valore equivalente.

Sotto il profilo del trattamento tributario della successione ereditaria, l'ultima Finanziaria ha introdotto l'equiparazione tra coniuge e figli nell'esonero da tassazione nel caso di subentro in aziende o in partecipazioni già di titolarità del defunto (in precedenza, la normativa in questione beneficiava infatti solo i figli).

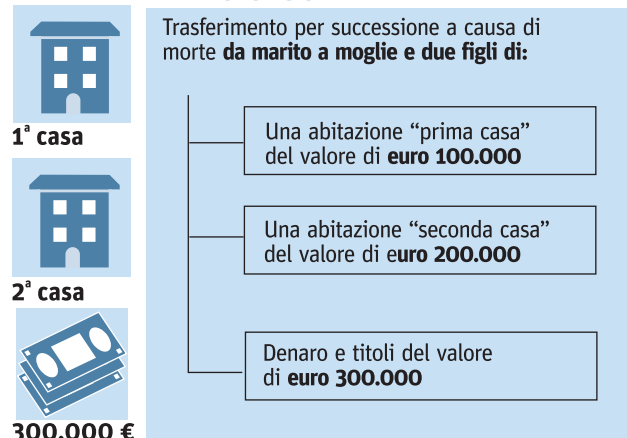
Ben più "corporea" invece fu la legislazione di fine 2006, in quanto venne allora reintrodotta la tassazione dei trasferimenti ereditari che era stata soppressa alcuni anni prima, innescando nuovamente il dibattito sull'opportunità (ed economicità) del prelievo fiscale sui trasferimenti patrimoniali che avvengono a causa del decesso di una persona.

DOSSIER A CURA DI
Franca Deponti
TESTI DI
Angelo Busani
IN REDAZIONE
Andrea Maria Candidi

Così alla «cassa» dell'Erario

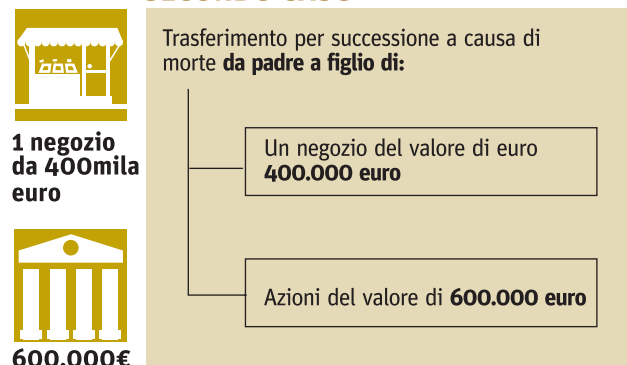
Tassazione dal 3 ottobre 2006 per effetto della legge 286/2006 e della legge 296/2006

PRIMO CASO



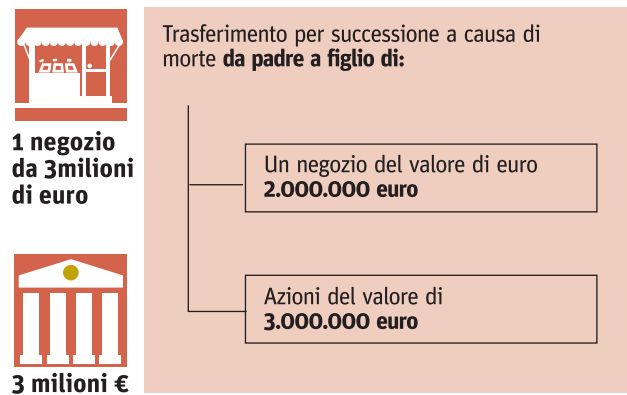
Imposta di successione	4% di 600.000 - 3.000.000	= nulla
Imposta ipotecaria sulla prima casa		= 168 euro
Imposta ipotecaria sulla seconda casa	2% di 200.000	= 4.000 euro
Imposta catastale sulla prima casa		= 168 euro
Imposta catastale sulla seconda casa	1% di 200.000	= 2.000 euro
TOTALE IMPOSTA DOVUTA		= 6.336 euro

SECONDO CASO



Imposta di successione	4% di 1.000.000 - 1.000.000	= nulla
Imposta ipotecaria sul negozio	2% di 400.000	= 8.000 euro
Imposta catastale sul negozio	1% di 400.000	= 4.000 euro
TOTALE IMPOSTA DOVUTA		= 12.000 euro

TERZO CASO



Imposta di successione	4% di 5.000.000 - 1.000.000	= 160.000 euro
Imposta ipotecaria sul negozio	2% di 2.000.000	= 40.000 euro
Imposta catastale sul negozio	1% di 2.000.000	= 20.000 euro
TOTALE IMPOSTA DOVUTA		= 220.000 euro

Con le franchigie quasi azzerata la pretesa del Fisco

Negli ultimi anni l'imposta di successione e donazione ha subito diversi cambiamenti: soppressa dalla legge 383/2001, è tornata in vita con la legge 286/2006 (che ha convertito in legge Dl 262/2006). In seguito sia la Finanziaria 2007 sia quella per il 2008 hanno apportato dei ritocchi.

L'oggetto della tassazione per successione è la somma del valore di tutti i beni trasmessi dal defunto ai propri eredi, tolti i debiti al momento di apertura della successione. Più specificamente, vengono tassati: a) gli immobili (ai quali si applicano anche le imposte ipotecaria e catastale); b) le aziende; c) le azioni e le quote di partecipazione al capitale di società; d) le obbligazioni; e) i crediti (comprese le quote di fondo comune di investimento); f) il denaro; g) i beni mobili in genere (ad esempio, mobili e gioielli). Per la determinazione della base imponibile si veda il grafico qui sotto.

Visto che sono tassati anche i crediti, si verifica il "blocco" dei rapporti bancari del defunto in attesa della dimostrazione al debitore (e cioè alla banca) del pagamento del carico fiscale dovuto dagli eredi.

Per successioni e donazioni le aliquote sono differenti a seconda che i successori siano (si veda in dettaglio il grafico in alto a sinistra):

- a) il coniuge e i parenti in linea retta: 4% (con franchigia di 1 milione di euro per beneficiario);
- b) fratelli e sorelle: 6% (franchigia di 100 mila euro a beneficiario);
- c) altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6% (senza franchigia);
- c) altri soggetti: 8% (senza franchigia).

Nessuna franchigia viene dunque disposta per successioni e donazioni tra altri parenti in linea collaterale (ad esempio tra zio e nipote *ex fratre*), tra affini (e cioè tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge) nonché tra soggetti che non abbiano alcun rapporto né di parentela né di affinità (ad esempio due conviventi). Se il beneficiario è portatore di handicap grave la franchigia cresce e l'imposta si applica solo sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 5 milioni di euro.

Se la successione o donazione riguardano beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale si applicano con le aliquote, rispettivamente, del 2 e dell'1 per cento. Se però almeno uno dei beneficiari è nella condizione per poter richiedere i benefici dell'acquisto «prima casa», le

imposte sono dovute nella misura fissa di 168 euro ciascuna.

Una rilevante eccezione all'applicazione dell'imposta su tutti i beni "lasciati" o donati è rappresentata dai Titoli di Stato, con una differenza sostanziale, però, tra donazioni e successioni. Infatti, mentre per l'imposta di donazione questi Titoli restano equiparati al denaro e scontano l'imposta, sono viceversa esclusi dall'applicazione dell'imposta di successione. Ne deriva che le quote di fondi comuni d'investimento comprese in un'eredità vanno tassate scomputando dal loro valore la quota di Titoli di Stato compresi nel patrimonio del fondo stesso alla data in cui si verifica la morte del quotista (circolare ministeriale n. 37/E del 15 febbraio 1999), in modo da non introdurre - è questa la "filosofia" delle Entrate - un indiretto prelievo sulla successione di Titoli di Stato.

I gestori dei fondi, perciò, devono rilasciare, a richiesta del cliente, un attestato relativo non solo al valore delle quote del fondo ma anche alla composizione alla data di morte del titolare.

Valori di riferimento

GLI IMMOBILI

- Di regola, si determina mediante la moltiplicazione delle rendite catastali per i coefficienti di aggiornamento. Fanno eccezione le aree edificabili, che vanno considerate al loro valore venale

AZIENDE (*)

- Valore del patrimonio netto contabile, e quindi senza rivalutare le immobilizzazioni e senza aggiungere l'avviamento

AZIONI QUOTATE

- Valore di borsa

AZIONI E PARTECIPAZIONI NON QUOTATE (*)

- Valore del patrimonio netto contabile, e quindi senza rivalutare le immobilizzazioni e senza aggiungere l'avviamento

(*) Se si tratta di trasferimento tra coniugi o tra ascendente e discendente il valore non concorre, se ricorrono certe condizioni, a formare il valore imponibile

L'abc degli istituti. Sempre determinante la manifestazione di volontà

Il passaggio del testimone segue un iter complesso

La «successione a causa di morte» si ha quando eredi e legatari subentrano nel patrimonio di una persona al momento della sua morte secondo quanto stabilito dalla legge. Il defunto, nel gergo ereditario, è spesso chiamato «de cuius»: un modo di dire ricavato da un'espressione latina, che sta a significare la persona «della cui» eredità si tratta. Se l'interessato ha lasciato un testamento, è altresì individuato come «testatore».

I successori del defunto si distinguono in due grandi cate-

gorie: gli eredi e i legatari. Secondo il Codice civile, chi riceve l'intero patrimonio o una quota (ad esempio: la metà, un quarto, eccetera) si dice «successore a titolo universale» o «erede»; chi invece riceve beni determinati si chiama «successore a titolo particolare» o «legatario». Peraltro che per nominare erede una determinata persona, non necessariamente nel testamento devono essere scritte espressioni come: «nominò erede Tizio» oppure «lascio a Tizio la mia eredità»: è sufficient-

te infatti che a una persona sia lasciato l'intero patrimonio o una quota di esso. Al contrario, l'attribuzione di un determinato bene non sempre corrisponde a un legato: se infatti dall'interpretazione del testamento risulta che il defunto intendeva assegnare quel bene come quota del suo patrimonio, anche il beneficiario sarà considerato erede. È molto importante distinguere tra eredità e legato.

Le conseguenze

Il soggetto nominato erede non

La «nomina»

■ Un caso classico di istituzione ereditaria con attribuzione di determinati beni si verifica quando il testatore (de cuius) dispone, ad esempio: «lascio tutti i miei beni mobili a Mario e tutti i miei beni immobili a Sempronio»

■ Un altro caso è il seguente: «dispongo con questo testamento del mio intero patrimonio ma, in particolare, intendo che della mia casa in città sia proprietario Mario, mentre Tizio abbia la proprietà della mia casa in campagna»

assume automaticamente tale qualità, ma deve compiere un atto - l'accettazione dell'eredità - con le modalità indicate nelle pagine successive. Senza accettazione non si acquista la qualità di erede (e tantomeno il patrimonio del defunto).

L'erede subentra nell'intero patrimonio del defunto (o in una quota) e quindi deve rispondere di qualsiasi debito del de cuius. È opportuno, quindi, che l'acquisto del patrimonio ereditario dipenda da una esplicita manifestazione di volontà oppure che si possa accettare con il beneficio d'inventario (con le modalità e gli effetti che vedremo nelle pagine successive) o che addirittura si possa rinunciare all'eredità.

Per il legato, invece, il discorso è opposto: il legato infatti è

acquisito automaticamente dal beneficiario per il solo fatto della morte del de cuius. Ciò dipende dal fatto che il legato determina, il più delle volte, un incremento delle attività del patrimonio del legatario e quindi non c'è ragione di respingerlo (tanto vale dunque che l'acquisto avvenga automaticamente: anche se gravato dai debiti del defunto, il legatario ne risponde solo nei limiti del valore del bene che gli è stato legato). Ciò detto, il legatario è sempre libero di rinunciare al legato.



GLI APPUNTAMENTI SU RADIO 24

Oggi si parla di eredità anche a SalvaDania, in diretta dalle 12 alle 13
www.ilssole24ore.com

Sindaci & Revisori
Responsabilità amministrativa reati e modelli organizzativi



* Offerta valida in Italia dal 21/02/2008 al 19/03/2008

Gruppo **Il Sole 24 ORE**

La cultura dei fatti.

www.ilssole24ore.com

Il Dossier del Lunedì

Guida alle successioni

LE REGOLE GENERALI

I MECCANISMI DI SOSTITUZIONE

Come si individua il vero «chiamato»

Tra il momento della morte del «de cuius» e quello in cui l'erede accetta l'eredità passa un certo periodo di tempo chiamato «vacanza ereditaria». Ad esempio, quando chi è nominato erede vuole verificare bene la situazione economica del defunto prima di accettare. In questo tempo gli eredi si designano come «chiamati all'eredità». L'accettazione dell'eredità pone fine a questo periodo. Tuttavia può capitare che il chiamato, per svariate ragioni, non possa o non voglia accettare l'eredità. In questo caso la legge rivolge la chiamata all'eredità ai cosiddetti «chiamati ulteriori», che subentrano al posto del primo chiamato nel diritto di accettare l'eredità. Il Codice civile dispone diversi meccanismi sostitutivi: vediamo i principali qui a lato.

La trasmissione del diritto di accettare l'eredità
■ Se il chiamato all'eredità – Caio – muore dopo la morte del de cuius Tizio, senza prima aver accettato l'eredità, il Codice civile dispone che agli eredi di Caio (per testamento o per legge) si trasmette il diritto di accettare o meno l'eredità di Tizio. Se gli eredi di Caio rinunciano all'eredità di quest'ultimo, rinunciano pure dell'eredità di Tizio; se accettano l'eredità di Caio possono invece rinunciare a quella di Tizio (l'eredità di Caio contiene il diritto di accettare l'eredità di Tizio).



La sostituzione ordinaria
■ Il de cuius può prevedere nel testamento che l'erede o il legatario da lui indicati non

possano (perché ad esempio deceduti prima) o non vogliano (ad esempio per rinuncia) accettare. E può quindi nominare altri soggetti («chiamati ulteriori») che subentrino ai primi: l'operazione è la «sostituzione ordinaria». Mario può scrivere nel suo testamento: «Lascio tutto a Caio ma, se non può o non vuole accettare l'eredità, gli sostituisco Antonio». ■ All'apertura della successione, Caio è il primo chiamato: se accetta l'eredità, ad Antonio non spetta nulla, ma se rinuncia (oppure se Caio è premorto rispetto a Mario) l'eredità si sposta su Antonio. Antonio può accettare o meno l'eredità; se rinuncia (e il de cuius non abbia previsto una sostituzione per questo caso), per individuare il successore si ricorre al meccanismo della rappresentazione o, in ulteriore

subordine, all'accrescimento.



La rappresentazione

■ Se il chiamato non accetta l'eredità o il legato e non c'è un testamento che indichi il sostituto, il chiamato ulteriore è individuato mediante la «rappresentazione», alle seguenti condizioni: a) il primo chiamato deve avere discendenti legittimi o naturali; b) il primo chiamato deve essere figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto oppure fratello o sorella del defunto stesso. ■ In questa ipotesi i discendenti del primo chiamato subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente che non voglia o non possa accettare l'eredità. Ad esempio: due figlie subentrano

nella quota di eredità del nonno spettante al padre morto prima del nonno.

■ Se il primo chiamato non vuole o non può accettare l'eredità, non c'è testamento che indichi un sostituto e non opera la rappresentazione, per individuare il successore si ricorre al meccanismo dell'accrescimento.



L'accrescimento

■ È l'ultimo criterio sostitutivo applicabile prima di ricorrere alle regole della successione legittima. La quota originariamente destinata a uno dei coeredi si espande in capo agli altri se il primo non voglia o non possa accettare l'eredità. Presupposti per l'operatività sono: a) la nomina di più eredi in

uno stesso testamento; b) l'istituzione di più eredi nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali; c) la mancanza di una volontà del testatore contraria all'accrescimento. Esempio: A lascia per testamento ai tre figli (B, C e D) in parti uguali un patrimonio di 300; C, uno dei figli, non accetta l'eredità. Se nel testamento non è disposta una sostituzione o non ci sono i presupposti per la rappresentazione (che si verificherebbe ad esempio se C avesse uno o più figli), la quota spettante a C si espande in capo a B e D, che così acquistano 150 ciascuno, al posto degli originari 100.

■ Se, infine, con tutti questi criteri non si riesce a individuare un successore, si procede secondo le regole della successione legittima.

Erede e legatario con obblighi e tutele diverse

■ Come abbiamo visto nella prima pagina del Dossier, la distinzione tra eredità e legato non ha un rilievo solamente teorico, ma ha una grande importanza pratica: e l'aspetto sicuramente più evidente della differenza è quello riguardante l'individuazione del soggetto che deve far fronte ai debiti che il defunto avesse contratto e non pagato prima del suo decesso.

Per introdurre questo discorso è necessario, peraltro, spiegare che cosa è il «patrimonio ereditario».

Nel linguaggio comune per patrimonio si intende un'entità di grande valore (quell'acquisto mi è costato un patrimonio); e non raramente la parola patrimonio viene utilizzata come sinonimo di ricchezza (Tizio ha un grande patrimonio).

Nel linguaggio giuridico, invece, per «patrimonio» si intende l'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo a un dato soggetto: in altri termini, l'insieme dei beni di cui una persona è titolare (ad esempio, le sue proprietà immobiliari, del suo denaro, dei suoi crediti, eccetera) e l'insieme dei debiti che la stessa persona ha contratto.

Ora, alla morte di una persona, i suoi debiti non vengono certo cancellati per il solo fatto del decesso: qualcuno ne dovrà pur sempre rispondere, altrimenti i suoi creditori ne riceverebbero un ingiustificato danno. E quindi, quando un soggetto muore, non solo le sue attività ma anche tutte le sue passività (e cioè appunto l'intero suo patrimonio) si devolvono ai suoi successori.

Però, come abbiamo visto, mentre il legatario subentra solo in uno o più beni determinati dal testatore, l'erede subentra

nell'universalità del patrimonio del de cuius o in una quota di esso: con la conseguenza che il legatario non è tenuto a far fronte ai debiti ereditari, mentre l'erede è obbligato a pagarli (nello loro totalità o in una quota proporzionale alla quota di eredità che gli è stata attribuita: ad esempio, se ci sono tre eredi cui l'eredità spetta in ragione di un terzo ciascuno, ai debiti ognuno di essi dovrà far fronte per un terzo, ma comunque in via solidale): infatti il patrimonio del defunto e quello dell'erede diventano un tutt'uno e quindi il creditore del defunto può ottenere soddisfazione delle

EFFETTI RIDOTTI

Chi acquisisce un solo cespite determinato risponde ai creditori eventualmente solo entro il valore del lascito

sue ragioni sia mediante i beni già appartenuti al de cuius sia mediante quelli di proprietà dell'erede e che non siano di provenienza ereditaria.

Occorre precisare, peraltro, che chi fa testamento può disporre che anche il legatario debba pagare in tutto o in parte i debiti ereditari: ma anche qui la qualità di legatario è assai rilevante, in quanto chi riceve un legato e viene incaricato dal defunto di pagare i suoi debiti, risponde di questi debiti al massimo per un valore pari a quello del legato ricevuto.

L'erede, invece, (a meno che non abbia accettato con il beneficio d'inventario, si veda qui a fianco) risponde dei debiti anche se il loro valore è superiore al valore delle attività che compongono il patrimonio ereditario.

L'esempio

■ Tizio, proprietario di un'azienda in ottime condizioni economiche e di due immobili, si reca dal notaio per fare testamento: nomina erede universale l'unico figlio Caio e lascia la sua casa di Ischia al caro amico Sempronio, al quale peraltro impone di pagare tutti i debiti che eventualmente sussistessero al momento della sua morte.

■ Dopo 10 anni Tizio decede: l'azienda è indebitata per oltre 100 milioni di euro. Sempronio, legatario della casa al mare, che vale 150 mila euro, paga i creditori per un importo corrispondente; invece l'erede Caio, che per onorare la memoria del defunto padre non vuole rinunciare all'eredità né accettarla con beneficio

d'inventario, deve far fronte ai restanti debiti sia con le attività ereditarie sia con il proprio patrimonio personale.

■ Per evitare di rispondere illimitatamente (e quindi anche con il proprio patrimonio) dei debiti ereditari, pur senza voler rinunciare alla qualità di erede, l'unica strada rimane dunque quella di accettare l'eredità con il beneficio d'inventario, con le modalità e gli effetti spiegati nei servizi qui sopra e a fianco. Con il beneficio d'inventario la responsabilità dell'erede è circoscritta nei confronti dei debitori del de cuius nei limiti delle attività ereditate, in modo che il patrimonio personale dell'erede stesso non viene intaccato dai debitori del defunto.

Per i beni tre vie che si incrociano

Testamento, successione legittima e necessaria: attribuzione tra volontà e Codice

■ In queste pagine si fa spesso riferimento ai concetti di successione testamentaria, legittima e necessaria. È quindi utile anticipare qui in modo sintetico questi concetti che verranno sviluppati compiutamente più avanti. La successione testamentaria è l'attribuzione del patrimonio ereditario secondo le disposizioni dettate dal de cuius (defunto) in un testamento.

Se non c'è un testamento, oppure il testamento non disponga di tutte le sostanze del de cuius, l'eredità si devolve secondo i criteri della successione legittima (o per legge): in altri termini, il Codice civile indica una serie di soggetti («eredi legittimi») che subentrano nell'eredità del de cuius, individuandoli nel coniuge e nei parenti del defunto stesso, a partire da quelli di grado più stretto fino ad arrivare, in loro mancanza o rinuncia, a quelli di grado assai remoto, ma comunque non oltre il sesto.

La volontà

Insomma, la scelta che il legislatore aveva nell'individuare gli eredi del de cuius in caso di mancanza di testamento, ha voluto rispecchiare quella che è normalmente la presumibile volontà di un soggetto, e cioè quella di preferire i propri congiunti a qualsiasi estraneo.

Peraltro, al di là del sesto grado il rapporto di parentela è talmente labile da far venire meno le ragioni che hanno consigliato al legislatore di individuare nei parenti i soggetti che subentrano nei beni dell'interessato in assenza di testamento; e se dunque mancano parenti entro il sesto grado, l'eredità si devolve a favore dello Stato.

Un intreccio complesso

I concetti di successione testamentaria e di successione legittima



Due casi di mancata impugnazione

1 Si pensi al caso di un marito vedovo che muoia senza testamento lasciando un'eredità di 150 mila euro e che abbia effettuato in vita donazioni di valore 150 mila euro in favore di estranei: i due figli, suoi unici eredi, hanno diritto a una quota di riserva pari ai due terzi di 300 mila euro (e cioè del valore che si ottiene sommando il valore delle donazioni al valore dei beni che il defunto lascia alla sua morte): i 200 mila euro dovuti ai figli pertanto saranno composti con i 150 mila euro lasciati dal padre alla sua morte e con 50 mila euro recuperati impugnando le donazioni effettuate dal padre stesso. Fino a quell'eventuale impugnazione però (e quindi se nessuna impugnazione viene effettuata) le donazioni restano valide ed efficaci.

2 Si pensi anche al caso della moglie che lascia alla sua morte il coniuge superstite e due figli, avendo disposto con testamento del suo patrimonio di 4 milioni di euro in favore di un estraneo: la quota riservata al coniuge superstite ammonterebbe a 1 milione di euro e 2 milioni di euro andrebbero invece divisi tra i due figli in parti uguali. Gli eredi legittimari della defunta per ottenere quanto è loro riservato dovrebbero quindi esperire l'azione di riduzione contro il testamento, ma per non disonorare la famiglia con spiacevole pubblicità (e anche perché possiedono comunque un ingente patrimonio e quindi non sono sostanzialmente interessati a conseguire l'eredità della de cuius), preferiscono lasciar perdere: il testamento quindi conserva piena validità ed efficacia.

tima si intersecano poi con quello di successione necessaria: il Codice civile riserva infatti necessariamente a determinati strettissimi congiunti (coniuge, discendenti e ascendenti, detti «legittimari» o «eredi necessari») una rilevante quota dell'asse ereditario, che il de cuius durante la sua vita non può intaccare né con donazioni né con un testamento nel quale questi congiunti siano dimenticati o addirittura diseredati.

Il legislatore, in questo caso, è stato mosso dall'intento di tutelare determinati soggetti che hanno avuto con il defunto rapporti di intensa familiarità, impedendo che con le disposizioni testamentarie il de cuius possa preferire chiunque attendano alle aspettative dei suoi congiunti più stretti.

Nel redigere il proprio testamento il de cuius è dunque pienamente libero solamente con riguardo a una quota del suo patrimonio (chiamata «quota disponibile», in contrapposizione a quella destinata necessariamente ai suoi stretti congiunti, e perciò denominata «quota riservata»): insomma, la sua volontà di destinare beni a estranei è pur sempre esprimibile, se pur compressa.

La validità

Comunque, le donazioni e il testamento che ledano i diritti dei legittimari non sono invalidi o inefficaci: questi atti sono pienamente validi fino al momento in cui l'erede legittimario «dimenticato» (in gergo: pretermesso) o diseredato non agiscano in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, allo scopo di ottenere appunto la quota loro spettante.

Il beneficio d'inventario. Un po' di conti

Il «filtro» che salva da debiti inattesi

■ Chi è «chiamato all'eredità», cioè il soggetto che è nominato erede in un testamento o è individuato come tale dalla legge (in assenza di un testamento) per diventare effettivamente erede deve accettare l'eredità, con le conseguenze viste in tema di debiti del defunto.

L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita: nel primo caso è fatta in un atto pubblico (dal notaio) o in una scrittura privata; nel secondo caso basta che il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede.

Il caso classico è quello del chiamato che dona o vende un immobile o un mobile compreso nel patrimonio ereditario: compiendo questo atto diventa automaticamente erede in quanto esplica un'attività che presuppone necessariamente la volontà di accettare. Se, infatti, non fosse erede non potrebbe vendere quel bene non avendone la proprietà e solo accettando l'eredità e quindi diventando proprietario può poi procedere alla vendita.

L'alternativa

L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente oppure, come già detto, con il beneficio di inventario. Nel primo caso si verifica la

con o senza beneficio d'inventario oppure se rinunciare all'eredità; c) il chiamato all'eredità non sia nel possesso di beni ereditari e dichiararsi di accettare con beneficio d'inventario ma non compia l'inventario entro i tre mesi da questa dichiarazione (salvo la proroga di cui si è già detto); d) il chiamato all'eredità non possessore di beni ereditari e a cui sia fissato un termine dall'autorità giudiziaria per dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità effettui la dichiarazione di accettazione ma non rediga il prescritto inventario; e) il chiamato all'eredità sottragga o nasconda beni dell'eredità stessa (equivale a sottrazione o celamento il trattenere coscientemente beni ereditari di cui si sia già in possesso, fingendo di non conoscerne l'esistenza, o il nascondere debiti nei confronti dell'eredità).

La volontà non può avere condizioni

Mia zia mi ha nominato suo erede universale: non so però se lei abbia in essere dei debiti. Posso accettare a condizione di non pagarli, se eventualmente ce ne fossero?

È nulla (e cioè si considera non avvenuta) la dichiarazione di accettazione sotto condizione, a termine o parziale. Se, perciò, vuole tutelarsi nei confronti di eventuali debiti può accettare l'eredità della zia con beneficio d'inventario. In questo modo risponderà dei debiti della zia solo fino a concorrenza dell'eredità ricevuta e non anche con il proprio patrimonio personale.

2 L'INDIVIDUAZIONE DEGLI EREDI

Le figlie subentrano al posto della mamma

In seguito alla morte di mia madre, i miei fratelli si sono rivolti al tribunale per far fissare un termine entro il quale io dovrei accettare o rifiutare l'eredità lasciata da mia madre. Se non mi presento per l'accettazione o il rifiuto cosa accadrà: perderò l'eredità? Subentrano le mie figlie?

La mancata accettazione nel termine stabilito dal tribunale produce la perdita del diritto di accettare. In questo caso opera la rappresentazione e cioè il discendente subentra nei diritti dell'ascendente. Le nipoti acquisteranno l'eredità della nonna se decideranno di accettare (anche per loro quindi potrebbe essere fissato un termine entro il quale decidano se accettare o rinunciare).

A chi spetta la quota dell'erede premorto

In un testamento è stato nominato erede un soggetto morto prima del testatore. Come si ripartisce in questo caso l'eredità? Che sorte ha il denaro ricavato dal testatore dalla vendita di un appartamento fatto un anno prima della morte?

Se l'erede designato muore prima del testatore, al suo posto il Codice civile prevede tutta una serie di meccanismi sostitutivi: a seconda dei casi, può ricorrere l'eventualità della sostituzione testamentaria, della rappresentazione o dell'accrescimento. Se non si realizza il presupposto per l'operare di questi istituti, la quota destinata al soggetto premorto si attribuisce secondo i criteri della successione legittima. Inoltre, gli eredi subentrano nell'intero patrimonio di cui il defunto era titolare al momento della morte: per cui anche sul denaro ricavato dalla vendita dell'immobile.

La rappresentazione opera all'infinito

In seguito alla morte di uno zio senza testamento e senza ascendenti e discendenti, si è prospettata la divisione dell'eredità per due terzi a favore della moglie e un terzo a favore dei nipoti, figli di fratelli del defunto a lui premorti. Anche il figlio di un nipote dello zio (nipote morto prima dello zio) ha diritto all'eredità?

Se al de cuius erano premorti sia il fratello che il nipote, succede il figlio del nipote per rappresentazione. Il Codice civile dispone che la rappresentazione fa subentrare il discendente nel grado dell'ascendente nel caso in cui questi non possa accettare l'eredità (perché premorto). La rappresentazione (in linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli del defunto) opera all'infinito.

DOMANDE E RISPOSTE

1 L'ACCETTAZIONE

Attenzione puntata sugli atti concludenti

Ereditato da mio padre metà del suo patrimonio che, però, so essere gravato da molti debiti. Mi hanno detto di stare attento e non compiere atti che possano far pensare a un'accettazione tacita prima di aver preso delle decisioni in merito. Quali potrebbero essere questi atti?

Un elenco completo non è, ovviamente possibile. In giurisprudenza, però, è stato deciso che costituiscono casi di accettazione tacita dell'eredità ad esempio: a) il pagamento di debiti ereditari con denaro prelevato dall'asse ereditario; b) il compimento di atti dispositivi di beni ereditari (vendita, donazione, permuta, concessione di ipoteca); c) l'esercizio da parte del legittimario dell'azione di riduzione a tutela della sua quota di legittima (concetti che più oltre verranno affrontati); d) l'impugnazione di disposizioni testamentarie; e) la riscossione dello stipendio, della pensione e di altre somme spettanti al de cuius; f) la domanda giudiziale di divisione ereditaria. È molto importante, peraltro, ricordare anche i casi in cui, viceversa, i giudici non hanno ritenuto che si verificasse l'accettazione tacita. Ad esempio: 1) la continuazione nel godimento dei mobili già appartenenti al de cuius da parte del convivente che abbia rinunciato all'eredità; 2) la presentazione di dichiarazioni fiscali e il pagamento di imposte, atti di natura e finalità puramente fiscali; 3) la richiesta di pubblicazione o di registrazione del testamento; 4) i comportamenti relativi a cose di minima importanza, come la vendita di beni mobili di scarso rilievo per pagare il funerale o l'impossessamento di indumenti personali di scarso valore; 5) l'immissione nel possesso dei beni ereditari, potendo questo

dipendere dalla tolleranza di un coerede o da un mero intento conservativo del chiamato riguardo ai beni stessi. I casi indicati in un senso e nell'altro possono senza altro facilitare le scelte giuste sui comportamenti da tenere, e non.

Niente revoca: dopo il sì non si torna indietro

Sono stato nominato erede universale dei beni di un lontano parente che non vedo da molti anni. Non so se accettare o meno l'eredità di cui non conosco neppure la consistenza. Che cosa succede se accetto?

L'accettazione è irrevocabile: chi accetta non può più ritornare sulla sua decisione e liberarsi così del patrimonio ereditario già acquistato. Si pensi al caso di Tizio che, nominato erede dal ricco zio emigrato in America, ne accetti l'eredità senza conoscere che lo zio, negli ultimi anni della sua vita, aveva contratto ingenti debiti. Tizio, venuto a conoscenza delle pretese dei creditori ereditari sul proprio patrimonio personale, non può più respingere queste richieste rifiutando l'eredità.

La qualifica può arrivare per legge

Esistono dei casi in cui si può diventare eredi anche senza l'accettazione espressa o tacita dell'eredità stessa?

Sono solo ipotesi residuali e tassativamente previste per legge. Ricorrono quando:

a) il chiamato all'eredità che sia nel possesso dei beni ereditari non rediga un inventario di tali beni entro tre mesi dal giorno della morte o dal giorno in cui ha avuto notizia di essere chiamato all'eredità; peraltro, se entro questo termine ha cominciato l'inventario ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve oltrepassare i tre mesi; b) il chiamato all'eredità possessore di beni ereditari abbia come sopra regolarmente compiuto l'inventario ma entro i 40 giorni successivi a quello di completamento dell'inventario stesso non deliberi se accettare

Guida alle successioni

LE ULTIME VOLONTÀ

Il testamento sceglie i prediletti

La volontà è sempre revocabile, eccetto il caso di riconoscimento di un figlio

■ Come abbiamo anticipato nella pagina a fianco, il nostro Codice civile consente che una persona possa liberamente dettare le sue «ultime volontà» con un testamento, individuando così i soggetti che ritiene più meritevoli di acquisire i suoi beni dopo la sua scomparsa (cosiddetta «successione testamentaria»). Con parecchie restrizioni, però, perché – come detto – persalvaguardare le esigenze dei più stretti congiunti del testatore (il coniuge, i figli e ai loro discendenti e ai suoi ascendenti) la legge riserva loro, anche contro la volontà del testatore stesso, una rilevante quota del patrimonio del defunto (cosiddetta «successione necessaria»). Quindi, chi fa testamento ha l'assoluta libertà di disporre dei propri beni solo quando alla sua morte non lascia coniuge, figli, discendenti o ascendenti.

Va subito precisato, però, che se il testatore dimentica (o disereda) nel suo testamento questi soggetti non compie un'attività illecita: il testamento infatti è valido, solo che può essere impu-

LIBERTÀ «VIGILATA»

Le decisioni sulle proprietà sono piuttosto vincolate perché quote rilevanti sono comunque riservate ai congiunti più stretti

RISCHIO DA EVITARE

L'intervento di un altro soggetto nella stesura può sempre fare pensare a un'azione indebita di «pressing»

gnato da coloro cui la legge riserva una quota di eredità.

Potrebbe quindi verificarsi il caso che Tizio, sposato (non separato né divorziato) e con due figli, diseredi i suoi familiari, con i quali ha aspramente litigato, e nomini erede l'amico Caio. Alla sua morte, moglie e figli possono impugnare il testamento reclamando le loro quote (un quarto a testa, per complessivi tre quarti del patrimonio ereditario), con il risultato che Caio ottiene solo un quarto dell'eredità. Ma potrebbe anche succedere che moglie e figli non vogliano aver più alcun rapporto con il defunto, anche dopo la sua morte: con l'effetto che Caio (se accetta l'eredità) otterrebbe l'intero patrimonio lasciato dal defunto.

Il testamento è dunque l'atto con cui una persona decide a chi andranno le proprie sostanze o parte di esse. Una volta scritto, il testamento è di per sé valido anche se nessuno ne conosce il contenuto: spiegherà i suoi effetti dopo la morte del testatore, quando verrà ritrovato. Tuttavia, proprio perché è

destinato a contenere le "ultime volontà" del de cuius, il testamento è sempre revocabile dal testatore: egli infatti può sempre cambiare opinione, fino al giorno della sua morte, su quanto ha scritto nel testamento.

È pertanto possibile che l'interessato, non soddisfatto del proprio testamento, lo revochi una o più volte, sostituendo o meno il testo revocato con uno nuovo.

Il testamento ha in genere contenuto patrimoniale; tuttavia può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale, come la designazione di un tutore o il riconoscimento di un figlio naturale. Quest'ultimo caso fa peraltro eccezione a quanto si è appena detto sulla possibilità di revocare il testamento: infatti la dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale, essendo di grande importanza sia giuridica sia morale, non è revocabile.

Il testamento, per la delicatezza delle scelte che vi possono essere contenute e per una sorta di rispetto che è indubbiamente dovuto a chi vuole provvedere a una così importante sistemazione del proprio patrimonio dopo la morte, è un atto strettamente personale: non è infatti possibile che la volontà di lasciare un testamento e di determinarne il contenuto sia formulata da un soggetto diverso da quello della cui successione si tratta.

Quindi, ad esempio, non è possibile che un testamento sia fatto a mezzo di un procuratore o rappresentante o che, ad esempio, i genitori facciano il testamento del proprio figlio, sia esso maggiorenne o minorenn.

Per lo stesso motivo non sono consentiti:

a) il testamento congiuntivo, che si ha quando vi siano due o più persone che, nel medesimo atto, dispongono a favore di terzi. È invece ammissibile il testamento simultaneo, in cui due o più persone fanno testamenti distinti e autonomi, ma redatti entrambi sullo stesso foglio (attenzione però: il testamento simultaneo potrebbe far sorgere il dubbio che uno dei testatori abbia influenzato la volontà dell'altro);

b) il testamento reciproco, e cioè l'unico atto con cui due persone dispongono l'una a favore dell'altra, sottoscrivendosi entrambe. Anche in questo caso, ma pure qui con le riserve espresse sopra, sono peraltro validi i testamenti simultanei, e cioè quelli stesi sul medesimo documento (ma l'uno indipendente dall'altro).

Il 24 Ore
DOSSIER DEL LUNEDÌ
LE SUCCESSIONI
DIRETTORE RESPONSABILE
Ferruccio de Bortoli

La sottoscrizione. Firma indispensabile insieme all'apposizione di una data certa

Atto personale. Non si può redigere il testo per procura né in forma congiunta

Formula olografa, regole semplici ma inderogabili

■ Le forme ordinarie di testamento sono due: olografo e per atto di notaio; in questa seconda categoria sono compresi il testamento pubblico e il testamento segreto. Il Codice civile, in alcune ipotesi particolari e tassative, in cui non è consentito o non è agevole ricorrere al notaio, ha previsto alcune forme di testamento denominate "speciali". Si tratta di testamenti pubblici redatti con requisiti formali molto ridotti e che possono essere ricevuti, oltre che dal notaio, da persone che rivestano particolari cariche, quali un giudice, il sindaco, il ministro di culto, il capellano militare, il comandante della nave o dell'aeromobile, l'ufficiale militare, eccetera.

Il testamento olografo

Il testamento olografo è quello di forma più semplice (ed è infatti il più utilizzato). Per scrivere un testamento olografo è dunque sufficiente (ma assolutamente necessario) rispettare tre regole fondamentali: il testamento deve essere olografo (cioè autografo), datato e sottoscritto dal testatore. Il testamento olografo è il negozio giuridico con il quale il testatore dispone di tutte o parte delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere e che sia scritto di suo pugno e pure di pugno del testatore contenga la data e la sua firma: il tutto in qualsiasi lingua, con qualunque mezzo di scrittura e su qualsiasi supporto. Per autografa si intende la scrittura abitualmente usata dal testatore, in modo da poterla a lui attribuire: anche una scrittura in stampatello oppure la stenografia sono quindi ammesse se sono quelle abitualmente usate dal testatore e consentono quindi di risalire al loro autore. Il Codice civile conferisce una così grande importanza al fatto che il testamento olografo sia scritto interamente di pugno del testatore in quanto l'autografia dà modo, con sufficiente certezza, magari a distanza di anni e comunque dopo la morte del testatore, di individuare il soggetto che ne è stato autore.

La data deve contenere il giorno, il mese, l'anno in cui è redatto il testamento: vi è comunque

La sottoscrizione

La firma (o sottoscrizione) deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie e deve essere tale, pur se non comprende sia il nome che il cognome del testatore, da individuare con certezza la persona del de cuius. Si pensi al caso di una persona che firmi il proprio testamento non con il proprio nome anagrafico ma con il pseudonimo con cui viene generalmente chiamata o al caso in cui il testatore indirizzi una lettera-testamento al figlio, firmandosi «tuo papà».

La data

La data deve contenere il giorno, il mese, l'anno in cui è redatto il testamento: vi è comunque

spazio per l'uso di indicazioni equipollenti (ad esempio «Fergosto 2007»).

L'indicazione della data ha grande importanza. Si pensi a un soggetto colpito, in una certa epoca della sua vita, da una malattia che ne abbia ridotto le facoltà mentali. Se costui lasciasse un testamento nel quale non sia indicata la data in cui è stato redatto, sarà estremamente difficile stabilire se quel testamento sia stata scritto nel periodo in cui il testatore era o meno nel pieno possesso delle sue capacità. Ma c'è un altro caso, di più facile verificabilità. Tizio scrive un testamento olografo per lasciare tutto il suo patrimonio a un soggetto. Successivamente litiga con questo e istituisce un terzo erede di tutte le sue sostanze con un nuovo testamento olografo. Tuttavia Tizio è notoriamente sbadato e non solo non ha strappato il primo testamento ma uno dei due pure dimenticato di indicare la data.

Alla sua morte vengono alla luce entrambi i testamenti; il loro contenuto è incompatibile: i due eredi finiscono pertanto davanti a un giudice per accertare, tra i due testamenti, quale sia quello posteriore e, come tale, l'unico idoneo a stabilire le sorti del patrimonio di Tizio.

AL DECESSO

Chi conserva il documento ne dà notizia

■ Chiunque sia in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena abbia notizia della morte del testatore. Il notaio procede, quindi, alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale in cui descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, nel caso in cui il testamento sia stato presentato chiuso con sigillo.

Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio; al testamento vengono poi uniti la carta su cui è stato scritto, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore.

Nel caso in cui il testamento sia stato depositato presso un notaio, la pubblicazione deve essere fatta dal notaio depositario. Avvenuta la pubblicazione, il testamento ha esecuzione.

I soggetti coinvolti

Chi può fare il testamento

Possono redigere un testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. I casi di incapacità di testare, che rendono annullabile il testamento, sono tassativi e non vanno oltre il seguente elenco:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente; 3) gli incapaci naturali, cioè i soggetti che, per un qualsiasi motivo (anche temporaneo come ubriachezza o assunzione di droghe) e, sebbene non interdetti, sono incapaci di intendere e di volere nel momento in cui scrivono il testamento.

Nel caso in cui uno dei soggetti indicati compili un testamento, l'azione per impugnarlo si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (ad esempio dal giorno in cui siano pubblicati il testamento segreto od olografo).

Atto pubblico. Presenza indispensabile

Ruolo da protagonisti per notaio e testimoni

■ Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, infatti, in presenza dei testimoni, dichiara la propria volontà al notaio, il quale provvede a metterla per iscritto in un atto di cui deve dare lettura al testatore, sempre in presenza dei testimoni. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione ed essere firmato dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può firmare o può farlo solo con grande difficoltà, deve dichiararne la causa in modo che il notaio possa provvedere a farne menzione nell'atto prima della sua lettura al testatore stesso e ai testimoni.

In segreto

Il testamento segreto cumula in sé il vantaggio proprio dell'olografo (contenuto conosciuto solo dal testatore) quello del testamento pubblico (depositato presso un professionista che ne garantisce la conservazione e la successiva reperibilità). Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o anche da una terza persona. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fi-



Chi può ricevere per testamento

Per quanto riguarda le persone fisiche, chiunque sia nato (con una regola ad hoc per i concepiti) e, per quanto riguarda gli enti, tutti quelli che siano stati validamente costituiti. Possono succedere anche coloro che siano stati solamente concepiti al tempo dell'apertura della successione, considerandosi il concepimento e non la nascita l'inizio della vita dell'individuo. Per valutare se al tempo dell'apertura della successione sussistesse o meno il concepimento, la legge stabilisce la presunzione secondo cui si ritiene concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Possono inoltre succedere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

Consultazione. In archivi e cancellerie

Registro telematico promessa incompiuta

■ Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia dei verbali di pubblicazione del testamento segreto, del testamento olografo e del testamento pubblico. Il notaio deve avvertire gli eredi e i legatari di cui conosce il domicilio o la residenza dell'esistenza del testamento stesso. Oggi, questo tradizionale sistema di pubblicazione delle disposizioni di ultima volontà – basato sullo spontaneo intervento del notaio – non è più soddisfacente. La risposta alle nuove esigenze è arrivata dal «Registro generale dei testamenti» (Rgt): un sistema computerizzato di schedatura degli atti testamentari a livello europeo che consente, dopo la morte del testatore, il loro ritrovamento in tempi brevissimi.

Il Registro generale dei testamenti è il frutto di un trattato internazionale (la Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972), con cui ciascuno dei Paesi aderenti si è impegnato a istituire un Ufficio centrale (in Italia presso il ministero di Giustizia) per la registrazione dei dati affluenti da tutto il territorio nazionale e per consentirne poi il ritrovamento. In Italia i dati raggiungono il

Registro grazie a un capillare sistema di raccolta: l'obbligo di attivarsi per la registrazione grava su notai, conservatori di archivio notarile e autorità consolari per gli atti di ciascuno di essi rogati o ricevuti in deposito. Il sistema è caratterizzato da un'estrema riservatezza e da una rigorosa tutela del segreto testamentario. Nella scheda inviata al Registro generale sono indicati unicamente i dati sull'identità del testatore e sul tipo di atto di cui è richiesta la registrazione, senza alcun riferimento al contenuto del testamento. Il Registro tuttavia non consente ancora l'assoluta certezza di rinvenire il testamento. Infatti – ed è questa la falla più grave – non serve per la ricerca dei testamenti "olografi", a meno che essi siano formalmente depositati o siano già stati pubblicati. Solo nel caso che il testatore abbia richiesto al notaio di ricevere formalmente in deposito la scheda olografa, il Registro generale dei testamenti ne avrebbe notizia. Poiché l'introduzione del Rgt non vale per una buona parte di testamenti, continua tuttora a essere necessaria una capillare ricerca presso ogni archivio notarile e ciascun notaio.

mento di imposte (dirette e non) in parte per sanzioni. Dovrò far fronte questi debiti (sia alle imposte, sia alle sanzioni)?

Solo alle imposte. Non pagherà, invece, le sanzioni.

La «distribuzione» in assenza di familiari di primo grado

A seguito della morte di uno zio senza testamento e in mancanza di ascendenti e discendenti, quali quote spettano alla moglie, al fratello, a un primo nipote (figlio di un fratello premorto al defunto), a due altri nipoti (figli di fratello del de cuius a lui premorto) e a un pronipote (figlio di nipote premorto al defunto, il quale era a sua volta figlio di un fratello premorto del de cuius)?

Per due terzi l'eredità spetta al coniuge. L'altro terzo va diviso per il numero dei fratelli che il defunto ha avuto (non importa se ancora in vita o meno). Se si ipotizza, dunque, un asse ereditario del valore di 120, al coniuge spettano 80 mentre i restanti 40 si dividono per 4 fratelli (uno vivo e tre premorti). Il fratello superstite quindi acquista 10, mentre 10 vengono attribuiti al figlio del primo fratello premorto; 5 a testa spettano ai due figli del secondo fratello premorto; 10 spettano infine al figlio del figlio premorto del terzo fratello premorto.

Lo zio esclude i cugini

Abbiamo una casa in campagna, in proprietà così suddivisa: 25% al sottoscritto, 25% a mia moglie, e 50% a mio fratello. Io e mia moglie abbiamo testamento uno per l'altro, in caso di morte prematura di mio fratello la sua parte del 50% essendo celibe e solo spetta di diritto al sottoscritto, oppure posso-

no rivendicare una parte anche i cugini esistenti del suo 50 per cento?

Presumendo l'inesistenza dei genitori o altri ascendenti, la risposta è che se taluno muore senza lasciare coniuge, prole, genitori né altri ascendenti, a lui succedono esclusivamente i fratelli e le sorelle. Quanto ai cugini (che sono parenti in quarto grado), essi succedono solo se chi muore senza aver fatto testamento e senza lasciare coniuge, prole, genitori, ascendenti, fratelli o sorelle o loro discendenti non abbia parenti di grado più prossimo di quello dei cugini stessi: la presenza di uno zio (parente in terzo grado), ad esempio, escluderebbe la successione dei cugini.

Va peraltro precisato che il fratello, comproprietario al 50%, potrebbe disporre liberamente con testamento della sua quota di comproprietà, senza che l'altro fratello possa eccepire nulla. Un ultimo suggerimento: nel quesito si accenna a disposizioni testamentarie reciproche tra il marito e la moglie.

È necessario che ognuno scriva un proprio testamento: non è consentito che due persone facciano un unico testamento, lasciandosi reciprocamente l'eredità in caso di premorienza dell'uno all'altro.

Comunione «convenzionale» per i beni pre-matrimonio

Mio marito si è sposato con me in seconde nozze in comunione legale dei beni dopo la morte della prima moglie dalla quale ha ereditato, insieme con i due figli, alcuni appartamenti. Alla morte di mio marito che diritti successori hanno i figli di primo letto e io come seconda moglie?

I beni acquistati da un soggetto prima del matrimonio sono di sua esclusiva titolarità: quindi se con il matrimonio si instaura tra i coniugi il regime patrimoniale della comunione legale, i beni già appartenuti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio non

cadono in comunione legale, a meno che i due coniugi stipulino davanti a un notaio una convenzione matrimoniale chiamata comunione convenzionale con la quale si inseriscono nella comunione dei beni anche gli acquisti effettuati da ciascun coniuge anteriormente al matrimonio.

Va tuttavia precisato che, nel caso prospettato, le quote di comproprietà dell'immobile caduto nella successione della prima moglie spettano bensì ai figli e al marito della defunta ma sulla quota spettante al predetto marito, alla morte di questi, concorreranno sia la seconda moglie che i figli del primo letto.

Il patrimonio del coniuge già vedovo

Ho sposato quindici anni or sono un vedovo con un figlio. Chiedo quale sarebbe la suddivisione dei beni in caso di morte mia o in caso di morte di mio marito. Faccio presente che i miei parenti prossimi sono: 2 fratelli e 4 nipoti (figli dei fratelli).

Se muore il marito, il patrimonio da lui dimesso (comprensivo del 50 per cento degli immobili in comunione con il coniuge superstite) si devolve, nel caso che non sia stato redatto un testamento, per metà al figlio e per metà alla moglie.

Nel caso di testamento occorre considerare che almeno un terzo spetta alla moglie e almeno un terzo al figlio mentre il restante terzo è di libera disponibilità. Se muore la moglie, il marito concorre con i cognati: al primo spettano i due terzi, i secondi devono suddividersi il restante terzo.

Se però c'è testamento, al coniuge superstite spetta almeno la metà del patrimonio ereditario mentre l'altra metà è disponibile a piacere del testatore.

Va infine ricordato che al coniuge superstite spetta in ogni caso il diritto di abitare la casa di residenza familiare e di usare i mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comune.

DOMANDE E RISPOSTE

3 VALIDITÀ DEGLI ATTI

Il notaio depositario del «segreto»

Come si rende noto un testamento segreto?

Deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena ha notizia della morte del testatore. Il notaio procede alla pubblicazione in presenza di due testimoni, redigendo un verbale che descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione dell'apertura. Il verbale è sottoscritto da chi richiede la pubblicazione, dai testimoni e dal notaio; al testamento vengono uniti la carta su cui è scritto, vidimata, e l'estratto dell'atto di morte del testatore.

La rinuncia a favore del discendente

Siamo due sorelle, una nubile, l'altra con una figlia. I genitori sono proprietari di un appartamento. È stato deciso che alla morte di uno di loro il superstite rinuncerebbe alla sua parte di eredità e così farebbe la sorella con la figlia in favore di favore dell'altra, in modo che l'appartamento sia completamente intestato a lei. Rinunciando la sorella con la figlia detta quota spetta di diritto alla nipote?

Se l'ascendente (figlio del de cuius) non vuole accettare l'eredità, subentrano i suoi discendenti. Accordi come quelli nel quesito non sono validi in vita della persona della cui successione si tratta.

4 L'ASSE EREDITARIO

Pendenze con il Fisco senza sanzioni

Ho ereditato patrimonio di mio padre che, però, aveva una serie di "questioni" sospese con il Fisco in parte per mancato versa-

L'atto scritto. Può incidere solo sulla parte disponibile

L'impostazione precisa del nostro diritto ereditario (e di famiglia), del resto, si riflette anche nella situazioni in cui in nucleo si scinde per separazione o divorzio: la super tutela del coniuge – di fatto sempre il primo erede – non cessa neppure con il definitivo scioglimento del vincolo. Il matrimonio non c'è più ma l'eredità, almeno in parte, resta.

 IV grado
Figli
di pronipoti

(*) Al coniuge sono inoltre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni

L'unica cautela che si può adottare è di calcolare esattamente il valore del bene donato in rapporto all'intero patrimonio di cui prevedibilmente il donante sarà proprietario al momento della morte: la donazione non potrà impugnarsi solo se il valore della donazione non ecceda la quota disponibile del de cuius (nel caso prospettato, ove il donante ha più figli e in mancanza di coniuge superstite, la quota riservata ammonta ai due terzi del valore del

Nessun notaio si presterebbe alla redazione di un atto con il contenuto indicato nel quesito: il Codice civile vieta sia l'atto con il quale qualcuno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o rinunzia ai medesimi, sia gli atti con i quali gli eredi, cui è necessariamente riservata una quota dell'eredità, rinunciano ai diritti che sono loro riservati in vita della persona della cui successione si tratta. Va inoltre precisato che l'accordo raggiunto tra le quattro sorelle è praticamente privo di valore con riguardo alla sorella minorenni, la quale

Il Codice civile assolutamente vieta che due persone facciano testamento nel medesimo atto, sia a favore di terzi che reciprocamente. Occorre in ogni caso redigere due testamenti, anche se del medesimo contenuto. Una delle tante soluzioni possibili è quella di istituire eredi entrambi i figli, assegnando a ciascuno i singoli immobili e disponendo che il figlio assegnatario del

Gli eredi subentrano nell'intero patrimonio del de cuius che, come tale, comprende anche il diritto di pretendere la riscossione dei crediti vantanti in vita dal de cuius stesso (e che non siano estinti per prescrizione, o cioè per il mancato esercizio del diritto stesso da parte del titolare protrattosi per un certo tempo). Resta da accertare se il rapporto instauratosi tra genitori e figlio sia un vero e proprio contratto di locazione (dal quale pertanto derivi il diritto alla riscossione di un canone), oppure un contratto di comodato (e, come tale, gratuito) o, infine, ancor più semplicemente, se la concessione di abitare la casa non scaturisca invece da un rapporto di carattere personalissimo, caratterizzato da sentimenti di benevolenza e affetto familiare e pertanto appartenente a una sfera di relazioni sociali che non oltrepassano gli ambiti soggettivi e oggettivi in cui si svolgono e che quindi il diritto non disciplina. Infine, nel caso in cui si riattori effettivamente di un contratto di locazione e i genitori avessero rinunziato al credito verso il figlio.

Per il capostipite. Il grado di parentela si misura sul numero di generazioni

Legittimari. A loro favore la legge riserva una parte consistente di eredità

Il divorzio. Cancella il diritto del coniuge ma può salvare parte della reversibilità

C'È

Quota di eredità spettante

 1/2 al coniuge
 1/2 al figlio

 1/3 al coniuge
 2/3 da dividersi in parti uguali tra i figli

 2/3 al coniuge
 1/3 da dividersi in parti uguali tra le sorelle e i fratelli germani (entrambi i genitori in comune)

Se di fratelli sia germani sia unilaterali (un solo genitore in comune), a quelli unilaterali spetta la metà della quota spettante a ciascuno dei germani

 2/3 al coniuge
 1/3 al nipote

 2/3 al coniuge
 1/6 al padre
 1/6 alla madre

 2/3 al coniuge
 1/3 al genitore

 2/3 al coniuge
 1/12 ai fratelli e/o sorelle (da dividersi in parti uguali tra tutti)
 3/12 ai genitori o agli altri ascendenti

Se le quote spettanti al coniuge non separato

non vitalizio, se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto

Se la successione è a reversibilità o a un vitalizio

Se chi muore lascia

Quota di eredità spettante

 **Coniuge divorziato**

Nessuna quota**

 **1 figlio**

Tutta

 **2 o più figli**

Suddivisione in parti uguali tra tutti i figli

 **1 figlio e 2 nipoti (figli di un secondo figlio morto prima dei genitori)**

 1/2 al figlio
 1/4 al primo nipote
 1/4 al secondo nipote

 **Padre e madre**

 1/2 al padre
 1/2 alla madre

 **Un genitore soltanto**

Tutta

 **Nonni paterni e nonni materni o altri ascendenti**

 1/2 agli ascendenti paterni
 1/2 agli ascendenti materni
(Se nella linea paterna o materna c'è solo un ascendente, a questi va ugualmente metà dell'eredità)

 **Nonni e bisnonni**
Senza coniuge né figli, genitori, fratelli e/o sorelle o loro discendenti

Tutta al nonno o ai nonni superstiti, in quanto l'eredità è devoluta all'ascendente di grado più vicino senza distinzione di linea

 **Fratelli e/o sorelle**
Senza coniuge né figli o genitori

Suddivisione in parti uguali tra tutti (i fratelli e le sorelle unilaterali hanno diritto a metà della quota spettante ai germani)

 **Coniuge e genitori**

 1/3 ai genitori
 2/3 al coniuge

 **Altri parenti**
Tutta ai parenti più prossimi di grado, senza distinzione di linea; in caso di più parenti dello stesso grado, si divide in parti uguali; se non ci sono parenti entro il VI grado, l'eredità va allo Stato

Questo atto va qualificato come donazione indiretta e, come tale, se ne ricorrono i presupposti, è soggetto a riduzione per lesione dei diritti degli altri legittimari e a collazione.

Si alla vendita della quota

Io e mio fratello siamo proprietari al 50% ciascuno (lasciato in eredità) di un garage situato sotto le nostre rispettive abitazioni. Può un fratello vendere, insieme all'appartamento di sua proprietà, anche la quota sul garage?

Sì. Peraltro, se i beni comuni tra i due fratelli e ricevuti in eredità esauriscono l'intero asse ereditario, potrebbe rendersi applicabile l'articolo 732 del Codice civile, per il quale «il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione».

Nessun vincolo all'acquisto da alcuni dei coeredi

Nel 1996 morì un mio zio che possedeva, unitamente alla moglie, un appartamento a Roma ove abitava. Non avevano figli. I parenti del defunto, quattro fratelli, in un primo momento non rivendicarono nulla e lasciarono che la cognata fruisse e beneficiasse del bene. In seguito, la vedova, volendo contrarre seconde nozze, chiese ai cognati di entrare in possesso dell'intero immobile: tre acconsentirono, il quarto erede informò l'interessata di non essere disposto a vendere.

In conclusione, la vedova stipulò l'atto di acquisto con tre eredi venditori delle loro rispettive quote. L'atto è valido o può essere impugnato? Se sì, entro quanto? La vedova, visto che alla morte del marito ha continuato ad abitare nell'appartamento e a fruire dei mobili siti in esso, deve corrispondere per la quota non di sua proprietà un fitto?

Se la moglie superstite e i fratelli del defunto si sono trovati nella posizione di coeredi, non può rinvenirsi un profilo d'impugnazione nell'articolo 732 del Codice civile: e cioè, non si può agire per il riscatto verso l'acquirente o i successivi suoi aventi causa, una volta accertato che la cessione delle quote di proprietà abbia integrato un trasferimento di quota ereditaria, e che l'alienante non abbia provveduto alla dovuta notifica della proposta di alienazione agli altri coeredi (titolari del diritto di prelazione). Infatti, condizione per l'operare della descritta norma è che l'alienazione avvenga a favore di un «estraneo» alla comunione ereditaria, e non a uno dei coeredi. Inoltre, nel caso prospettato, sembra che non si sia trattato dell'alienazione della quota di eredità, bensì della quota di proprietà su un immobile ereditario. Va infine rilevato che la vedova è titolare del diritto di abitazione della casa ove era stabilita la residenza familiare: pertanto, non deve pagare alcun canone per poter utilizzare l'immobile.

Alla seconda moglie l'eredità della prima

Mio padre, alla morte di mia madre, ha ereditato insieme a noi figli una quota del patrimonio di mia madre. La nuova moglie di mio padre, in caso

di morte di mio padre, che diritti ha su quanto mio padre ereditò da mia madre? Può mio padre vendere i beni già appartenuti a mia madre?

La nuova moglie, in caso di morte del marito, concorre sul complessivo patrimonio del defunto, comprendente quindi anche le quote ereditate dalla prima moglie. Il marito può liberamente vendere le sue quote di proprietà (salvo il configurarsi di un diritto di prelazione a favore dei coeredi) ma non certo l'intera proprietà dei beni ereditati se ne è proprietario solamente pro-quota.

LA COMPROPRIETÀ

La comunione può essere sciolta dal giudice

Ho ereditato, insieme ad altri otto fratelli, un appartamento in Sardegna. I miei fratelli vogliono vendere, ma a me il prezzo non sembra idoneo. Sono costretto a vendere la mia quota?

Non si può in alcun modo essere obbligati a vendere contro la propria volontà. Peraltro, è possibile che un dividende inviti gli altri a sciogliere la proprietà dell'immobile: il che può avvenire in via amichevole, assegnando il bene a uno dei comproprietari (con relativi conguagli di quest'ultimo nei confronti dei comproprietari estromessi) oppure vendendo la casa a terzi e dividendo poi il prezzo ricavato. E se a questo risultato non si può giungere in via amichevole, ciascun comproprietario ha ugualmente il potere di provocarlo, chiedendo all'autorità giudiziaria di sciogliere coattivamente la comunione.

Il glossario



LEGITTIMARIO O EREDE NECESSARIO

■ È il soggetto al quale la legge riserva una quota del patrimonio del defunto. Sono legittimari: il coniuge, i figli, i discendenti dei figli (se mancano i figli, ad esempio perché predeceduti) e gli ascendenti (se mancano discendenti).

RELICTUM E MASSA FITIZIA

■ È il valore del patrimonio ereditario lasciato da un soggetto alla sua morte. Sommando «relictum» a «donatum» si ottiene il valore della «massa fittizia» sul quale calcolare le quote di «legittima» e la quota «disponibile».



LEGATO

■ Detta anche «successione a titolo particolare», è il subentro di un soggetto in un determinato specifico rapporto patrimoniale già facente capo al *de cuius*. Il legatario non risponde delle passività ereditarie con il proprio patrimonio personale.



SUCCESSIONE LEGITTIMA

■ È l'individuazione di chi subentra nel patrimonio di un defunto quando non c'è testamento o quando il testamento dispone solo di una parte dei beni di un defunto.

EREDE LEGITTIMO

■ È il soggetto che, in mancanza di un testamento, è individuato dalla legge per subentrare nella titolarità del patrimonio di un soggetto defunto: eredi legittimi sono (in quote variabili) il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle e gli altri parenti fino al sesto grado (di regola, il parente di grado più prossimo esclude la successione del parente di grado più remoto). In mancanza, nel patrimonio del defunto subentra lo Stato.

SUCCESSIONE NECESSARIA

■ Regole che dispongono di riservare una parte (detta «quota di legittima», «quota di riserva» o «legittima») del patrimonio ereditario a determinati stretti congiunti del defunto (detti «eredi necessari» o «legittimari» o «riservatari»).

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

■ È l'individuazione di chi subentra nel patrimonio di un defunto in base a un testamento.

DISPONIBILE

■ Il patrimonio di un soggetto si divide in due sottoinsiemi: la quota «legittima», che è quella necessariamente riservata ai «legittimari», e la quota «disponibile», che è quella di cui quel soggetto può liberamente disporre (per donazione o per testamento) a favore di chiunque (persona fisica, giuridica ecc.).

LEGITTIMA

■ È la quota del patrimonio del defunto che necessariamente deve essere lasciata a determinati suoi stretti congiunti (detti «eredi necessari» oppure «legittimari» oppure «riservatari»). Essa si calcola sommando il valore dei beni che si trovano nel patrimonio di un dato soggetto al momento della sua morte, con il valore dei beni di cui detto soggetto ha disposto per donazione («diretta» o «indiretta») durante la sua vita.

DONAZIONE INDIRETTA

■ È l'atto che, pur non essendo configurato formalmente come una donazione, raggiunge il medesimo risultato di una donazione "vera e propria" (arricchimento del patrimonio del donatario, depauperamento del patrimonio del donante): ad esempio, la moglie che paga un debito del marito, il padre che paga il prezzo di un bene comprato dal figlio, la ("finta") vendita tra padre e figlio (cioè senza pagamento di prezzo), la vendita a prezzo irrisorio (qui la donazione è pari alla differenza tra il valore "effettivo" e il prezzo irrisorio) eccetera.

DONATUM

■ È il valore di ciò che il defunto ha donato durante la propria vita, con donazioni dirette o indirette. Sommando «relictum» a «donatum» si ottiene il valore della «massa fittizia» sul quale calcolare le quote di «legittima» e la quota «disponibile».



AZIONE DI RESTITUZIONE

■ Se il legittimario, una volta vittoriosamente esperita l'azione di riduzione, non trova capienza nel patrimonio di chi per donazione o per testamento ha ricevuto beni di valore superiore alla quota disponibile (cioè qualora questi non abbia "sostanze", ad esempio denaro, sufficienti per soddisfare quanto dovuto al legittimario), il legittimario può rivolgersi all'attuale proprietario dei beni donati e pretendere appunto la "restituzione". Costui ha diritto di rivalsa verso il donatario suo dante causa, ma visto che il presupposto della azione di restituzione è che il patrimonio del donatario sia incapiente, il terzo coinvolto nell'azione di restituzione rimane con un palmo di naso.

AZIONE DI RIDUZIONE

■ È l'azione che la legge concede ai legittimari per conseguire la quota di legittima loro spettante.

Il Dossier del Lunedì

Guida alle successioni

GLI EREDI SECONDO LA LEGGE

Se mancano le «volontà» decide il Codice civile

Patrimonio ai parenti, ma solo entro il 6° grado

■ La «successione legittima» è quella che si apre nel caso in cui il defunto non lasci un testamento oppure lasci un testamento che non contempla tutti i beni a lui appartenuti al momento della morte.

Si pensi al caso che il testamento, scritto nel 2004, disponga: «lascio a Tizio la casa al mare e a Caio la casa in città»; e che nel 2007, un mese prima di morire, il *de cuius* abbia acquistato anche una casa in campagna.

La successione legittima o «intestata» è così denominata

IL MECCANISMO

Se rimangono congiunti di diverse linee di parentela rispetto al *de cuius*, quelli prossimi escludono i più lontani

poiché l'individuazione dei successori è affidata alla «legge» (più precisamente al Codice civile), in mancanza appunto di un testamento.

Le regole

Il problema principale, in questi casi, è quello di stabilire chi siano i successori del defunto, non avendo questi lasciato alcuna indicazione: e il Codice civile, presumendo di interpretare quella che è, nella maggior parte dei casi, la volontà del defunto, stabilisce che qualora taluno scompaia senza lasciare testa-

mento, a lui succedono i suoi più stretti congiunti. Ovviamente, se il *de cuius* lascia ad esempio parenti di terzo grado e di quinto grado (sul computo del grado di parentela si vedano le pagine centrali del Dossier), successori saranno quelli di terzo grado e quelli di quinto grado saranno esclusi dalla successione stessa.

Come visto, dunque, la successione legittima si fonda sulla presunzione che se il defunto avesse lasciato un testamento, avrebbe molto probabilmente disposto dei suoi beni in favore dei suoi familiari più vicini.

La presunzione

In altri termini, se una persona muore senza testamento, è la legge che a priori risolve il problema di stabilire chi sia degno di maggior tutela tra i suoi possibili successori, individuando tali soggetti nel coniuge e nei suoi parenti, anche perché sarebbe difficile procedere con un metodo diverso (ad esempio, stabilendo caso per caso chi sarebbe più meritevole - e con quale criterio - tra coloro con i quali il defunto aveva rapporti in vita).

La presunzione che il defunto avrebbe disposto in favore dei suoi familiari se avesse scritto un testamento non può operare però fino a limiti eccessivi, e cioè quando il rapporto di parentela sia talmente labile da far ritenere che nessun contatto vi fosse tra il defunto e i pa-

La differenza

Un esempio per contribuire a chiarire la differenza che vi è tra gli «eredi legittimi» e i «legittimari»

■ Tizio è sposato senza figli ed è proprietario di quattro unità immobiliari (situate a Torino, Milano, Roma e Napoli).

Il testamento

■ Egli muore lasciando un testamento nel quale dispone che gli appartamenti di Torino, Milano e Roma siano attribuiti in parti uguali alla moglie e a un amico che lo ha assistito con pazienza notte e giorno durante la lunga e grave malattia che lo ha poi condotto alla morte.

Gli eredi

■ In questo caso abbiamo: a) un erede legittimo (la moglie) per l'appartamento di Napoli, di cui il testamento non parlava; b) due eredi testamentari (la moglie e l'amico); c) un legittimario (la moglie) che potrà calcolare se il valore del patrimonio che il marito le ha lasciato corrisponde almeno al valore che il Codice civile le riserva (e se il valore di ciò che ha ereditato fosse inferiore a quello che le è riservato per legge, la vedova potrebbe impugnare il testamento).

renti tanto lontani.

È quindi per questo motivo che il Codice civile dispone che, se il *de cuius* non ha parenti entro il sesto grado, l'intero suo patrimonio si devolve allo Stato.

Scelgono le norme

Coloro che succedono per successione legittima si dicono «eredi legittimi» e, come già si è rilevato, essi non vanno confusi con i «legittimari», che sono coloro cui la legge riserva una quota del patrimonio ereditario, anche indipendentemente e addirittura - in taluni casi - contro la volontà del testatore (si veda la pagina seguente).

La confusione è generata anche dal fatto che spesso la qualità di «erede legittimo» e di «legittimario» coincidono nel medesimo soggetto: ma, per i motivi che saranno analizzati in seguito, occorre fin da ora tener distinte, anche se fanno capo alla stessa persona, la qualità di legittimario e di erede legittimo.

Il Codice civile sancisce che nella successione legittima l'eredità si devolve, con le regole oltre illustrate:

- a) al coniuge;
- b) ai discendenti legittimi e naturali;
- c) agli ascendenti legittimi;
- d) ai collaterali;
- e) agli altri parenti;
- f) ai fratelli e alle sorelle naturali;
- g) allo Stato.

posso salvaguardare la proprietà dell'immobile in Sardegna a me intestato affinché il 70% spetti a mio fratello e il 30% a mio marito?

Quando muore una persona, gli eredi subentrano nell'intero patrimonio: nel caso prospettato ciascun coniuge è titolare di un appartamento e contitolare della abitazione principale. Nel caso di morte senza testamento, in mancanza di prole e di ascendenti, succedono il coniuge per due terzi e i fratelli e le sorelle per un terzo, da dividere in parti uguali. Se c'è testamento occorre considerare che fratelli e sorelle non sono eredi necessari: pertanto al coniuge dovrà essere riservata la metà del patrimonio (oltre all'abitazione della casa e all'uso dei mobili che la corredo), mentre dell'altra metà il testatore può disporre liberamente. La possibilità di intestare l'immobile in Sardegna va valutata alla luce di quanto appena detto: occorrerà quindi prestare attenzione ai valori dei beni che prevedibilmente comporranno il patrimonio ereditario, al fine di non ledere il diritto del coniuge superstite di conseguire beni di valore pari almeno alla metà di quanto lasciato dal defunto.

9 LE QUOTE RISERVATE

La moglie da assistere

Un testamento olografo dispone: «Alla mia morte lascio la casa di mia proprietà alla Casa di Riposo XY con l'obbligo di assistere mia moglie, la quale potrà abitarvi vita natural durante. Erede di tutto il resto mia moglie». Il testamento è datato 1992, il testatore è morto nel 1998 e la moglie è premorta nel 1995. Non esistono figli né genitori. Il testatore alla morte lascia una sorella vivente e due nipoti figli di altre due sorelle premorte. L'erede legittimo del defunto è la sola sorella vivente o anche i nipoti per rappresentazione?

A chi muore senza testamento e senza lasciare discendenti, ascendenti, coniuge, succedono fratelli e sorelle in parti uguali (o loro discendenti, che subentrino in luogo dei loro ascendenti per rappresentazione). Così, se il defunto lascia beni di valore 300, alla sorella e agli unici figli delle altre due sorelle premorte spetteranno ciascuno beni per un valore di 100.

Celibe con fratelli

Sono celibe e ho un fratello e una sorella viventi mentre un fratello è deceduto lasciando moglie e due figli. In caso di mia morte e senza lasciare testamento, come verrebbero suddivisi i miei beni? Gli eredi del fratello deceduto hanno diritti e in quale misura?

Se l'interessato muore senza testamento e senza prole, né coniuge, né ascendenti, succedono fratelli e sorelle. Se uno dei fratelli del defunto è premorto, nella sua quota subentrano i discendenti ma non il coniuge.

La prescrizione

Mi sono tardivamente accorta di avere diritto a un'eredità aperta qualche anno fa. Sono ancora in tempo per accettare?

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso di istituzione condizionale, dal giorno cui si è verificata la condizione. Il termine non corre per i chiamati ulteriori se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e dopo il loro acquisto ereditario è venuto meno.

10 LA COMPROPRIETÀ AL 50%

In successione metà immobile

Sono sposata in regime di comunione dei beni. Io e mio marito siamo proprietari al 50% ciascuno dell'appartamento in cui viviamo, acquistato prima del matrimonio. In caso di morte di mio marito come verrebbe ripartita l'eredità? Preciso che mio marito ha genitori, una sorella e un fratello (ancora minorenni).

In mancanza di figli e di testamento, l'eredità spetta al coniuge per due terzi e per un terzo a genitori, fratelli e sorelle. Se vi è testamento, occorre considerare che i fratelli e le sorelle possono essere esclusi, mentre al coniuge deve essere riservato 1/2 dell'eredità e 1/4 va attribuito agli ascendenti; del restante 1/4 il testatore può disporre a piacimento. L'appartamento cade in successione solo per il 50%. Al coniuge superstite spetta di abitare nella casa di residenza familiare.

L'attribuzione. Si basa sull'ipotesi che l'interessato avrebbe tutelato la famiglia

Discendenti riconosciuti. Contro l'estromissione opposizione al giudice

Gli aventi diritto/1. Il legame matrimoniale



Almeno un terzo a marito o moglie

■ In mancanza di testamento, il coniuge consegue tutta l'eredità se mancano figli legittimi o naturali (o loro discendenti), ascendenti, fratelli o sorelle (o loro discendenti). Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o naturali, al vedovo spetta metà dell'eredità se alla successione concorre con un solo figlio; un terzo nel caso egli concorra con più figli.

Se poi il coniuge concorre con ascendenti legittimi e/o fratelli e sorelle (o loro discendenti), al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità, mentre il resto spetta agli ascendenti e ai fratelli e alle sorelle. Per il coniuge separato stesso trattamento di quello non separato, a meno che la separazione non gli sia stata addebitata (quando il giudice abbia proclamato che si è verificata per colpa di uno dei coniugi).

Il coniuge separato con addebito ha invece diritto al solo assegno vitalizio se godeva degli alimenti all'apertura della successione a carico del coniuge deceduto. Assegno commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi e comunque non superiore alla prestazione alimentare goduta in precedenza. Queste regole si applicano anche se la separazione è stata addebitata a entrambi.

Se è stato pronunciato il divorzio, in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite con i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di divorzio ha diritto alla pensione di reversibilità, se non sia passato a nuove nozze e sempre che fosse titolare dell'assegno periodico di divorzio nei confronti del defunto e che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.

Qualora invece esista un co-

niuge superstite con i requisiti per la reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale al coniuge rispetto al quale è stato pronunciato il divorzio e che fosse titolare dell'assegno periodico di divorzio nei confronti del defunto. Inoltre, all'ex coniuge titolare dell'assegno periodico di divorzio nei confronti del defunto e che versi in stato di bisogno, il Tribunale può attribuire, dopo il decesso dell'obligato, un assegno periodico a carico dell'eredità, nella cui commisurazione giocano l'importo dell'assegno, l'entità del bisogno, l'eventuale pensione di reversibilità, l'ammontare

AL SUPERSTITE

Ma si arriva alla metà dell'«asse» se il defunto lascia un solo discendente. Dopo separazioni o divorzi entrano in gioco gli assegni

delle sostanze ereditarie, il numero e la qualità degli eredi e le loro condizioni economiche.

Tale assegno può essere versato in un'unica soluzione; se invece si tratta di un assegno periodico, il diritto di riceverne la corrispondenza si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o se viene meno il suo stato di bisogno (qualora invece risorga, l'assegno può essere attribuito di nuovo).

Nel caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata la sentenza di divorzio, la pensione di reversibilità spettante a essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita dall'ente erogante in parti uguali a ciascun genitore. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida in favore dell'altro.

Gli aventi diritto/3. I fratelli



Gli aventi diritto/2. La prole



Tra i figli ancora qualche differenza

■ I figli, sia legittimi sia naturali riconosciuti o dichiarati tali (cui sono equiparati i legittimati e gli adottivi), succedono al padre e alla madre in parti uguali. Capace di succedere è non solo il figlio già nato, ma anche quello concepito all'apertura della successione. Se nella successione i figli concorrono con il coniuge, questi ha diritto alla metà dell'eredità, qualora concorra con un solo figlio (al quale spetta l'altra metà). Se i figli sono più di uno, a essi sono destinati i due terzi del patrimonio (da dividersi in parti uguali) mentre al coniuge viene attribuito il terzo restante.

Anche nella successione legittima vi è il diritto di commutazione a favore dei figli legittimi nei confronti dei naturali: i legittimi possono cioè soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai naturali, rendendoli così estranei alla comunione ereditaria.

Il figlio naturale che non concordi di essere estromesso può opporsi alla commutazione e sarà il giudice a valutare se la situazione patrimoniale e personale degli interessati giustifichi o meno la commutazione.

I figli naturali non riconoscibili hanno invece diritto solo a un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. Essi possono ottenere la capitalizzazione dell'assegno spettante in denaro o, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari. Non sono riconoscibili i figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, salvo che i loro genitori al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato di-

chiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità.

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori né altri ascendenti, succedono le sorelle e i fratelli (o i loro discendenti) in parti uguali. Questa disposizione riguarda i fratelli e le sorelle cosiddetti germani, cioè figli dello stesso padre e della stessa madre.

I fratelli unilaterali, con un solo genitore in comune (siano uterini, vale a dire figli della stessa madre, o consanguinei, dello stesso padre), conseguono infatti la metà della quota che ricevono i germani. Ad esempio, se il *de cuius* lascia un'eredità di valore 300, al fratello germano (figlio degli stessi suoi genitori) spetterà una quota di 200, mentre al fratello unilaterale (figlio di primo letto del suo stesso padre, risposato-si dopo la morte della prima moglie) sarà dovuta una quota di valore pari a 100.

Direzione inversa

Se taluno muore senza prole o altri discendenti e senza fratelli né sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in parti uguali oppure, per intero, il genitore che sopravvive. Qualora manchino anche i genitori o uno di essi, succedono per metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea (si pensi al caso del defunto che lascia il nonno paterno e un bisnonno materno: in questa ipotesi tutta l'eredità è devoluta al nonno paterno).

OLTRE I FAMILIARI

Quando il patrimonio va allo Stato

■ Se il *de cuius* non lascia prole, genitori o altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore degli altri parenti: i più prossimi escludono i più remoti e fra pari grado la divisione è in parti uguali (se il *de cuius* lascia due cugini di parte materna e uno paterno e il suo asse ereditario è 300, a ciascuno è dovuta una quota di 100; uno zio, invece, erediterebbe tutto).

Niente successione per i parenti oltre il sesto grado: il Codice, qualora taluno scompaia senza testamento, presume che succedano i più stretti congiunti. Una presunzione che non opera quando il rapporto sia così labile da far ritenere che non vi fosse contatto con il defunto.

Se poi il *de cuius* muore senza testamento e senza parenti entro il sesto grado, il patrimonio si devolve allo Stato. Che lo acquisti di diritto e senza bisogno di accettazione e che non può rinunciare (anche se non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati).

Bisogna poi distinguere due ipotesi: quella in cui il defunto non lasci successibili (lo Stato acquista immediatamente l'eredità) e quella in cui successibili hanno perso il diritto di accettare l'eredità (lo Stato acquista il patrimonio quando i chiamati abbiano perso il predestinato diritto).

Guida alle successioni

CHI NON PUÒ ESSERE ESCLUSO

Tutela forte per il coniuge

È il primo erede «necessario», anche se separato senza addebito

■ A determinati strettissimi congiunti («legittimari» o «eredi necessari»), il Codice civile riserva una rilevante quota dell'eredità, che il *de cuius* durante la sua vita non può intaccare né con donazioni né con un testamento nel quale i predetti congiunti siano "dimenticati" o addirittura diseredati. Nel fare testamento il *de cuius* è dunque pienamente libero solo con riguardo a una quota del suo patrimonio («quota disponibile», in contrapposizione a quella destinata necessariamente ai suoi stretti congiunti, e perciò denominata «quota riservata»).

Le donazioni e il testamento

GLI EFFETTI

Le disposizioni contrarie non sono invalide o inefficaci, almeno fino al momento in cui viene avviato un contenzioso

che ledano i diritti dei legittimari sono però pienamente validi fino al momento in cui l'erede "dimenticato" o lesa o diseredata non agisca in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, per ottenere la quota spettante.

Come già detto nella pagina accanto, attenzione a non confondere: gli eredi necessari o «legittimari» non vanno confusi con gli «eredi legittimi», e cioè coloro che succedono al defunto che non ha fatto testamento. Gli eredi necessari (come illustrato nei grafici delle pagine

centrali di questo Dossier) sono: a) il coniuge; b) i figli legittimi e naturali, riconosciuti o dichiarati tali, legittimati e adottivi; c) gli ascendenti legittimi.

Tra i legittimari non rientrano i fratelli e le sorelle del defunto. A favore, poi, dei discendenti dei figli legittimi o naturali, che vengano alla successione al posto di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi e naturali.

Matrimonio

La legge riserva al coniuge la metà del patrimonio del *de cuius*, se non c'è concorso con i figli. Se c'è concorso la quota riservata si riduce a un terzo del patrimonio se c'è un figlio solo e a un quarto se ci sono più figli. Nel caso di concorso con ascendenti legittimi, la quota del coniuge rimane invece sempre pari alla metà. Al coniuge sono poi sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Separazione e divorzio

Come già visto per la successione legittima nella pagina qui a fianco, al coniuge separato è riservato lo stesso trattamento del non separato, a meno che la separazione non gli sia stata addebitata. Il coniuge separato con addebito ha invece diritto solo a un assegno vitalizio, se già godeva degli alimenti al momento dell'apertura della successione a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato all'eredità e alla qualità e al numero degli eredi legittimi e non può comunque essere superio-

re alla prestazione alimentare goduta in precedenza. Queste regole si applicano anche nel caso in cui la separazione sia stata addebitata a entrambi i coniugi.

In caso di divorzio, invece, alla morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite che abbia i requisiti per la pensione di reversibilità, l'ex coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità. Solo, però, se: a) non si è risposato; b) sia titolare dell'assegno periodico di divorzio; c) il rapporto da cui trae origine la pensione sia anteriore alla sentenza di divorzio.

Se, viceversa, c'è un coniuge superstite con i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni è attribuita dal Tribunale all'«ex» titolare dell'assegno periodico di divorzio. Inoltre, all'«ex» con assegno di divorzio che sia in stato di bisogno, il Tribunale può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità, nella cui commisurazione giocano l'importo dell'assegno periodico goduto, l'entità del bisogno, la presenza di eventuale pensione di reversibilità, l'ammontare dell'eredità, il numero e la qualità degli eredi e le loro condizioni economiche.

L'assegno può essere versato in un'unica soluzione; se è periodico, il diritto si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o se viene meno lo stato di bisogno.

Ai genitori divorziati, infine, spetta la pensione di reversibilità del figlio deceduto per fatti di servizio in parti uguali. Alla morte di uno dei due, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.

Passo per passo



Per calcolare la quota ereditaria disponibile e quella riservata, è necessario procedere alle seguenti operazioni:

A si forma innanzitutto la massa di tutti i beni di cui defunto era titolare al momento della sua morte e se ne calcola il relativo valore

B da tale valore occorre detrarre i debiti del defunto

C al risultato così ottenuto si aggiunge il valore dei beni di cui il de cuius abbia in vita disposto per donazione, calcolato non con riguardo al momento della donazione ma con riferimento al momento di apertura della successione, e cioè al momento della morte del de cuius (quest'ultima operazione è denominata riunione "fittizia", in quanto la somma dei valori dei beni donati può essere effettuata solo idealmente)



È oggetto di riunione fittizia, oltre alle vere e proprie donazioni e alle donazioni indirette (e cioè a quegli atti che realizzano indirettamente

un arricchimento del donatario, come una vendita a prezzo irrisorio), ad esempio:

■ 1) tutto ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di un'attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti

■ 2) le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale quando eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto



Non sono invece oggetto di riunione fittizia ad esempio:

1 le donazioni di modico valore fatte al coniuge

2 le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia e quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze

3 le liberalità fatte in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi

4 la cosa che sia perita per causa non imputabile al donatario

I beni ai genitori solo in assenza di discendenti

■ A favore dei figli legittimi e naturali è riservata la metà del patrimonio se il genitore lascia un figlio solo; se i figli sono più di uno, è loro riservata una quota di due terzi del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali.

Se invece i figli concorrono con il coniuge, il primo caso è quello in cui il de cuius lasci un solo figlio: a quest'ultimo spetta un terzo dell'asse ereditario mentre un terzo è riservato al coniuge (e il restante 1/3 è liberamente disponibile dal testatore). Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio dimesso dal defunto (da dividersi in parti uguali), mentre la

quarto).

Se peraltro esiste una pluralità di ascendenti, la quota che complessivamente è loro riservata si ripartisce secondo il seguente criterio: per una metà succedono gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se infine gli ascendenti non sono di egual grado, l'eredità è devoluta al più vicino, senza distinzione di linea.

I non riconoscibili

I figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento può essere effettuato solo da questi.

Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali non riconoscibili del de cuius un assegno vitalizio di ammontare pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale questi avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta e qualora il genitore non abbia disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi.

Se invece il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.

AFFARI DI FAMIGLIA

Pari diritti a legittimi e «naturali»

■ I figli naturali del de cuius sono dunque equiparati nella successione necessaria ai figli legittimi.

Il Codice civile tuttavia accorda la possibilità ai figli legittimi di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione di patrimonio spettante ai figli naturali, rendendoli così estranei alla comunione ereditaria (cosiddetto diritto di commutazione).

Ciò accade in virtù di una certa preferenza accordata dal legislatore alla famiglia legittima nei confronti della famiglia naturale: tendenzialmente si preferisce infatti che il patrimonio del de cuius non venga sbriciolato attraverso attribuzioni ereditarie a persone che, pur avendo il pieno diritto di conseguire una quota necessaria di eredità, non facciano parte della famiglia legittima del defunto.

Al figlio naturale che non sia soddisfatto di questa sua "estromissione" dalla comunione ereditaria viene comunque accordata la possibilità di fare opposizione alla commutazione, in modo che sia il giudice a valutare se la complessiva situazione patrimoniale e personale dei soggetti interessati giustifichi o meno la commutazione stessa.

Pesi e condizioni. Le eccezioni ammesse

Se il de cuius sbaglia i conti si può rinunciare al diritto

■ Le quote che la legge riserva ai legittimari non possono essere destinate a persone diverse dagli eredi necessari. Il testamento è valido: solo che può essere impugnato

CHIAMARSI FUORI

Quando, in un legato, usufrutto o rendita hanno un reddito troppo alto è possibile abbandonare la disponibile

dai legittimari stessi.

Il Codice civile prevede infatti, a protezione dei legittimari, due forme di tutela: ■ la prima è la possibilità di impugnare le disposizioni lesive

della legittima con la cosiddetta azione di riduzione;

■ in secondo luogo, è vietata al testatore l'imposizione di pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari.

Il diritto di abitazione

Il principio di intangibilità della legittima soffre però alcune eccezioni: innanzitutto occorre ricordare la norma secondo cui al coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se sono di proprietà del defunto o comuni. Questi diritti gravano infatti sulla porzione disponibile di eredità e, nel caso in cui questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente

sulla quota riservata ai figli.

Una rendita troppo alta

Va poi richiamata la cosiddetta «cautela sociniana», ipotesi che ricorre nel caso in cui il de cuius ha fatto male i suoi conti e dispone, attraverso un legato, di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito però eccede la porzione disponibile del patrimonio ereditario (la stessa cosa va ripetuta poi per il caso che il testatore disponga della nuda proprietà per una quota eccedente la legittima). In queste ipotesi, i legittimari ai quali è stata assegnata la nuda proprietà (o l'usufrutto) della disponibile, hanno la scelta (ed è questa la cautela loro accordata) di:

1 eseguire la disposizione

del de cuius

2 abbandonare la nuda proprietà (o l'usufrutto) della parte disponibile.

In quest'ultimo caso il legatario, conseguendo la quota disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede.

Legato o legittima?

Occorre infine prendere in considerazione il cosiddetto legato in sostituzione di legittima: se infatti il testatore lascia ad un legittimario un legato in sostituzione della legittima, il legittimario può scegliere di rinunciare al legato e chiedere invece la legittima.

Se il legittimario, invece, preferisce conseguire il legato, egli perde automaticamente il diritto di chiedere un supplemento, nel caso in cui il valore del legato sia inferiore alla parte di legittima che gli spetterebbe (a meno che il de cuius non abbia espressamente previsto la facoltà del legittimario di chiedere il supplemento stesso).

con un patrimonio di valore 90 e lascia la moglie Sempronia e il fratello Tizio. Per legge, in questo caso alla moglie spettano i due terzi dell'eredità e al fratello il restante 1/3. Quindi la vedova Sempronia conseguirebbe 60 e Tizio 30. Tuttavia, alla moglie spetta una quota di riserva pari a metà del valore che si ottiene sommando quanto il defunto ha lasciato alla sua morte (90) e quanto ha donato (210): la sua quota di legittima sale quindi a 150. Così la quota del fratello si azzerà e la moglie ottiene tutto il valore di 90. Ma potrà agire in riduzione contro il fratello per ottenere quanto ancora manca per integrare la quota di legittima (pari a 60).

Le condizioni

Il legittimario che non ha accettato col beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, a meno che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate ad accettare, anche se queste abbiano rinunciato all'eredità.



DATEV KOINOS, il software dei commercialisti.

Il meglio per contabilità, dichiarazioni fiscali e bilanci alle migliori condizioni.

Ambiente Windows, database SQL, anagrafica unica, applicativi modulari, interfaccia intuitiva, integrazione con Excel e Word, funzionalità evolute (ad esempio: registrazione veloce cassa/banca in prima nota, collegamento diretto con Excel dei modelli dichiarativi, documenti di bilancio in inglese e tedesco).

Nessuna licenza d'uso, canone inclusivo di tutti gli aggiornamenti, possibilità di scegliere solo i moduli che si ritengono necessari.



Numero Verde
800911647

www.datevkoinos.it

Il Dossier del Lunedì

Guida alle successioni

PASSAGGI DI ATTIVITÀ

Aziende trasferite, l'imposta è «pesata» sulle potenzialità

Imponibile dell'impresa commerciale determinato in base all'inventario

■ Con la morte dell'imprenditore non viene meno la potenzialità produttiva dell'azienda, quale conseguenza dell'organizzazione dei vari elementi che la compongono: pertanto, il valore dell'azienda compone l'asse ereditario ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, senza che sia quindi sostenibile il venir meno del concetto di azienda in correlazione al decesso dell'imprenditore; e ciò anche ove l'attività aziendale fosse fortemente improntata alla fisica presenza dell'imprenditore deceduto, poiché l'effettiva continuazione dell'attività aziendale ha rilevanza secondaria, dovendosi invero valutare, ai fini dell'imposizione, la potenzialità produttiva dell'azienda stessa.

Quanto alla base imponibile relativa alla trasmissione dell'azienda per successione, va fatta una distinzione tra azienda con o senza obbligo di inventario/bilancio (si veda il grafico qui a fianco).

Nel primo caso, «si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti e non si conta l'avviamento».

Nel secondo caso, «la base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della suc-

sione, dei beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni indicati nell'articolo 12, al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23», sempre senza avviamento.

Si tratta dunque di capire chi sia il soggetto «obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'articolo 2217 del Codice civile» (articolo 15, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 346/1990). Appare abbastanza scontato ritenere che, seppur si verta qui in un ambito fiscale, la norma richiamata faccia riferimento a colui che sia civilisticamente obbligato alla tenuta dell'inventario (e quindi non a colui che derivi un obbligo di tenuta dell'inventario da norme fiscali).

Sotto il profilo civilistico, quindi, la tenuta dell'inventario (regolata dall'articolo 2217 del Codice civile) è prescritta (articolo 2214, comma 1, del Codice civile) per «l'imprenditore che esercita un'attività commerciale» di cui all'articolo 2195 del Codice civile (vale a dire per tutte le attività imprenditoriali diverse da quelle agricole), fatta eccezione per i piccoli

SALVO CONTESTAZIONI

Il testo unico esclude ogni riferimento ai valori correnti e dunque l'intervento estimativo dell'amministrazione

imprenditori (articolo 2214, comma 3, del Codice civile).

Non è ad esempio tenuto alla redazione dell'inventario colui che, seppur titolare di un'azienda (si pensi all'erede dell'imprenditore defunto), non eserciti l'attività imprenditoriale, ma dimetta i beni aziendali (uno a uno oppure in blocco) oppure conceda in affitto l'azienda stessa; costui, in tal caso, non assume la qualifica di imprenditore e quindi non è obbligato alla tenuta della contabilità. Pertanto, ove egli deceda, il beneficiario del trasferimento sarà tenuto, ai fini del pagamento dell'imposta di successione e di donazione, a computare il «valore complessivo» dei beni aziendali deducendo le passività aziendali.

La scelta che il legislatore ha operato circa la definizione della base imponibile, ove possibile, mediante le risultanze dell'inventario, è stata una scelta dettata dall'obiettivo di ancorare la valutazione a un dato tendenzialmente oggettivo quale quello dell'ammontare del patrimonio netto emergente dalla contabilità: in sostanza, è stato escluso con il Testo unico, ogni riferimento ai valori correnti del patrimonio aziendale e quindi è stato escluso ogni intervento estimativo di detti valori da parte dell'Amministrazione finanziaria (alla quale peraltro pur sempre permane la potestà di contestare la regolarità della redazione del bilancio).

La stima. Il patrimonio netto è quello emergente dalla contabilità

Le due ipotesi

La base imponibile della trasmissione dell'azienda per successione

CASO 1

- azienda di titolarità di imprenditore defunto che fosse obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'articolo 2217 del Codice civile (articolo 15, comma 1, secondo periodo, Dlgs 346/1990)
- la base imponibile si calcola riguardo alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti (articolo 15, comma 1, secondo periodo, Dlgs 346/1990) e non si computa l'avviamento (articolo 8, comma 1-bis, Dlgs 346/1990)

CASO 2

- azienda di titolarità di imprenditore donante o defunto non tenuto all'obbligo di redigere l'inventario/bilancio
- base imponibile determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'azienda/e, esclusi i beni indicati nell'articolo 12, al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23 (articolo 15, comma 1, primo periodo, Dlgs 346/1990) e non si computa l'avviamento (articolo 8, comma 1-bis, Dlgs 346/1990)

Fuori dalla Borsa

Partecipazioni non quotate

- Così come già detto in tema di base imponibile nel trasferimento di azienda per successione *mortis causa* e per donazione, anche nel caso di trasferimento di partecipazioni non quotate occorre operare una distinzione tra (articolo 15, comma 1, lettera b, del Dlgs 346/1990): a) partecipazioni in società che abbiano un «bilancio pubblicato» o un «inventario»; b) partecipazioni in società non dotate di un bilancio o di un inventario.

- Nel primo caso, si ha riguardo al valore (proporzionalmente correlato all'entità della partecipazione rispetto all'intero capitale sociale) del «patrimonio netto» della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti e non si computa l'avviamento (articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo

346/1990).

- Nel secondo caso si ha riguardo al valore (sempre proporzionalmente correlato all'entità della partecipazione rispetto all'intero capitale sociale) «al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti [...] alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'articolo 12» e non si computa l'avviamento (articolo 8, comma 1-bis, del Dlgs 346/1990).

- Quanto all'individuazione delle società dotate di inventario o di bilancio, va ricordato che tutte le società di persone, diverse dalla società semplice, sono civilisticamente e fiscalmente obbligate alla redazione dell'inventario (articolo 2214, comma 1, del Codice civile; articolo 13, comma 1, lettera c, del Dpr 600/1973); come pure sono obbligate le società di capitali (articoli 2423, 2454 e 2478-bis, del Codice civile; articolo 13, comma 1, lettera a), del Dpr 600/1973).

Emanuele Lucchini Guastalla *

All'interno del nostro diritto successorio uno dei nodi che, ancor oggi, non può dirsi compiutamente risolto riguarda il trasferimento generazionale della ricchezza d'impresa.

È chiara la profonda differenza che esiste tra una villa al mare o un pacchetto di controllo di una società quotata, ma per lungo tempo il nostro diritto successorio li ha considerati semplicemente dei cespiti da attribuire secondo le regole che governano la successione legittima o testamentaria. A questo pericoloso disinteresse del diritto rispetto alla profonda differenza della natura e del contenuto economico dei beni oggetto della successione si è presto contrapposta l'esigenza di garantire un trasferimento generazionale dell'impresa che non fosse fonte di traumi sulla sua capacità di produrre e diffondere ricchezza.

Il problema fondamentale risiede nel fatto che, alla morte dell'imprenditore o del socio di riferimento (il cosiddetto socio mercator), gli scenari possono essere devastanti: non è raro che gli eredi non possiedano le stesse capacità imprenditoriali del *de cuius*, così come talvolta accade che invidie o rancori di vecchia data finiscano per paralizzare pericolosamente l'attività di gestione dell'impresa. Il rischio, reale e concreto, è che la morte dell'imprenditore possa velocemente condurre alla disgregazione dell'impresa con conseguenti effetti negativi che possono andare ben oltre la stretta cerchia della famiglia: si pensi, solo per fare un esempio, alla sorte dei lavoratori che dall'impresa traggono la propria fonte di sostentamento.

Se poi si considera che nel nostro Paese le imprese a carattere "familiare" sono presenti in

una percentuale che si stima largamente superiore al 50% e che non è raro incontrare questa tipologia anche all'interno delle società quotate - laddove gli interessi in gioco coinvolgono anche il pubblico risparmio - risulta evidente la vitale importanza di apprestare un sistema successorio in grado di garantire continuità nella gestione dell'impresa.

Il testamento, tradizionalmente creato per disciplinare la trasmissione di una ricchezza prevalentemente immobiliare, e dunque statica, mostra tutti i suoi limiti in una società all'interno della quale i patrimoni hanno ormai prevalentemente assunto una natura mobiliare (o d'impresa), per sua natura dinamica.

Qualche passo avanti in realtà è stato compiuto: facendosi carico dei delicati problemi legati alla trasmissione generazionale della ricchezza d'impresa, infatti, il nostro legislatore ha introdotto nell'ordinamento il «patto di famiglia», che elimina, seppure in termini relativi, le tutele tipiche previste a favore dei legittimari.

Il patto di famiglia costituisce sicuramente un'importante novità, ma non è rivoluzionaria; si tratta, infatti, di un istituto che in alcune ipotesi può efficacemente attenuare le incognite legate alla trasmissione della ricchezza di impresa, ma che non sempre si rivela idoneo a garantire una definitiva soluzione dei problemi connessi a questo delicato passaggio.

Basti pensare che l'impiego del patto di famiglia è subordinato alla ricorrenza di specifiche condizioni. È, ad esempio, necessario il consenso di tutti i legittimari, elemento problematico se all'interno della famiglia vi sono rivalità o gelosie. Non solo; in altri casi potrebbe esse-

re fondamentale una forte capacità di indebitamento dell'impresa, soprattutto qualora il suo assegnatario non possieda autonomamente i capitali per soddisfare gli altri legittimari. In sintesi, il patto di famiglia non appare destinato a sostituire definitivamente, ma solamente ad affiancare gli altri strumenti negoziali già elaborati dalla prassi per ovviare ai vincoli imposti dal divieto dei patti successori e dalle norme in tema di tutela dei legittimari.

Per poter garantire un'efficace e sicura trasmissione genera-

IL NODO

Il passaggio generazionale travalica i confini del valore complessivo perché riguarda anche la sorte dei lavoratori

PRIMO PASSO

Con il «patto di famiglia» vengono comunque attenuate alcune distorsioni delle regole civilistiche

zionale della ricchezza familiare sembra proprio essenziale un totale ripensamento del divieto dei patti successori e una radicale riforma dell'attuale disciplina della successione necessaria (non per forza la sua totale eliminazione, come recentemente si è proposto con un disegno di legge); solo così, con ogni probabilità, si riuscirà a rendere il nostro diritto successorio più adeguato alle nuove esigenze della società e del sistema economico nel suo complesso.

* Ordinario di diritto privato presso l'Università Bocconi

Il nuovo assetto. In caso di prosecuzione

Il figlio che subentra è esente dalle tasse

■ I trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda (effettuati anche per effetto di un «patto di famiglia» di cui agli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile) non sono soggetti a imposta di successione e di donazione qualora ricorrano le seguenti condizioni (articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 346/1990):

- a) si tratti di un trasferimento a favore dei discendenti e ora - grazie alla Finanziaria per il 2008 - anche del coniuge (se quindi beneficiario del trasferimento sia anche un soggetto diverso dai predetti, la quota di azienda a costui spettante deve essere sottoposta a tassazione, mentre le quote dell'azienda attribuite ai discendenti e al coniuge restano esonerate da tassazione);
- b) gli «aventi causa» del tra-

Così il Codice

Nozione

- Il patto di famiglia è il contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti

Scioglimento

- Il patto di famiglia può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
 - mediante diverso contratto
 - mediante recesso

sferimento «proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa [...] per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento»;

c) detti aventi causa rendano «contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione» di impegno «a proseguire l'esercizio dell'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento».

Quote e azioni

Analogamente, i trasferimenti «di quote sociali e di azioni» (effettuati anche per effetto di un patto di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile) non sono soggetti a imposta di donazione e successione qualora ricorrano le seguenti

condizioni (articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990):

- a) si tratti di un trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge (se quindi beneficiario del trasferimento sia anche un soggetto diverso dai predetti, la quota a costui spettante deve essere sottoposta a tassazione, mentre le quote attribuite ai discendenti e al coniuge restano esonerate da tassazione);
- b) se si tratta di «quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile»;

c) gli «aventi causa» del trasferimento «detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento»;

d) detti aventi causa rendano «contestualmente alla presentazione della dichiarazione

di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione» di impegno «a detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento».

Il patto di famiglia

Tali regole sui trasferimenti d'azienda o di quote sociali e di azioni, come premesso, valgono anche per i «patti di famiglia» regolati dagli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile. Il patto di famiglia è il contratto con cui, in sostanza, «l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti».

Il contratto, a pena di nullità deve essere concluso per atto pubblico, con la partecipazione necessaria del coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari «ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore».

E sono le medesime persone che, poi, possono sciogliere o modificare il patto di famiglia.

Le partecipazioni. Frammentazione solo per testamento

Il pacchetto azionario resta in comunione

■ Circa il tema della trasmissione *mortis causa* della partecipazione azionaria mediante la quale «è acquisito o integrato il controllo» della società va sottolineato che, in caso di morte del titolare di un pacchetto azionario o di una partecipazione non azionaria e di subentro di una pluralità di eredi, le azioni o la partecipazione non si suddividono in tante quote quante sono le quote di eredità spettanti a ciascun successore; inverso, il pacchetto azionario e la partecipazione non azionaria rimangono, anche dopo la trasmissione *mortis causa*, nella loro precedente consistenza, con l'unica differenza che, invece di appartenere a un unico titolare (il defunto), appartengono in comunione indivisa a una pluralità di titolari (i successori).

Ovviamente, resta fermo che il *de cuius* può provocare un effetto diverso da quello descritto; mediante testamento, egli può spezzettare le sue azioni o le sue partecipazioni non azionarie e quindi può impedire il sorgere della situazione di comunione che altrimenti si verificherebbe per effetto della trasmissione *mortis causa*.

Da tutto ciò consegue, essenzialmente, l'agevolazione fiscale correlata al fatto che la trasmissione per successione (o per donazione) determini, in capo al beneficiario, una situazione di "controllo" della società partecipata oppure accresca la situazione di controllo in cui il medesimo già si trova:

- a) se il defunto vedovo partecipava per l'80 per cento a una Spa con capitale 100 e lascia un unico figlio, questi può avvalersi dell'agevolazione;
- b) se il defunto vedovo partecipava per l'80 per cento a una Spa con capitale 100 e lascia due figli, ripartendo le azioni

tra loro con disposizione testamentaria che attribuisce a Tizio 60 azioni e a Caio 20 azioni, Tizio beneficia dell'agevolazione e Caio non ne beneficia;

c) se il defunto vedovo partecipava per l'80 per cento a una Spa con capitale 100 e lascia due figli senza testamento, entrambi si avvalgono dell'agevolazione;

d) se il defunto vedovo partecipava per l'80 per cento a una Spa con capitale 100 e lascia due figli, attribuendo con testamento l'eredità indivisa-mente a entrambi ma disponendo che Caio ne abbia il 60 per cento e Tizio ne abbia il 40

IL PRELIEVO

Le agevolazioni sono legate al «controllo» e quindi alle ultime volontà: chi non avrà la maggioranza non potrà avvalersene

L'esempio

Il rappresentante

- Se il defunto era proprietario di 90 azioni, e, alla sua morte, egli lascia senza testamento il coniuge e due figli, la trasmissione ereditaria non provoca la suddivisione del pacchetto di 90 azioni in tre pacchetti da 30 azioni cadauno, ciascuno spettante in proprietà esclusiva a ciascuno dei tre eredi; ma accade che l'intero pacchetto di 90 azioni spetta in comunione ai tre eredi, ciascuno per la quota di un terzo (tanto è vero che, ai sensi dell'articolo 2347 del Codice civile, occorre nominare un rappresentante comune degli azionisti in comunione).

per cento, entrambi si avvalgono dell'agevolazione.

Lo stesso ragionamento vale per la donazione. La donazione di una quota indivisa del 60 per cento del capitale di una Spa a tre donatori consente a costoro di avere l'agevolazione; la donazione di tre pacchetti di azioni del 20 per cento ciascuno a ogni donatario in proprietà esclusiva non consente a nessuno di essi di beneficiare dell'agevolazione.

Ci si può porre a questo punto il problema se, una volta acquisito (per donazione o successione) il controllo della società partecipata, tale requisito permanga o venga meno se le partecipazioni (ereditate o ricevute in donazione) siano a loro volta conferite in società. Su questo punto, l'Amministrazione finanziaria ha preso esplicitamente posizione, ritenendo:

- a) in linea generale, che «non si ha decadenza dall'agevolazione in esame qualora il beneficiario conferisca [...] la partecipazione in un'altra società»;
- b) in particolare, la condizione del mantenimento del controllo è da intendersi assolta nell'ipotesi in cui, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione;

b.1) il beneficiario conferisca la partecipazione in una società di persone, indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento;

b.2) il beneficiario conferisca la partecipazione in una società di capitali, purché, in tal caso, le azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento consentano di conseguire o integrare il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria).

■ Il mancato rispetto della condizione di non prosecuzione dell'attività di impresa o di mantenimento del controllo per un quinquennio comporta:

- la decadenza dal beneficio dell'esonerazione da tassazione;
- il pagamento dell'imposta in misura ordinaria;
- il pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del Dlgs 457/197, e cioè una sanzione pari al 30% dell'importo non versato;
- il pagamento degli interessi di mora dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Il concetto della prosecuzione dell'attività di impresa per alme-

no un quinquennio è di difficile interpretazione, in quanto nella vita di un'impresa gli eventi straordinari sono all'ordine del giorno: ad esempio, un'azienda può essere composta di vari rami, e alcuni di essi possono essere cessati o ceduti; può essere conferita in società (cioè che, tra l'altro, è inevitabile che accada se i beneficiari del trasferimento siano più d'uno e se essi tutti vogliano proseguire l'attività d'impresa); può essere concessa in affitto eccetera.

Sgombrando il campo dai casi di più facile soluzione, pare che la concessione in affitto dell'azienda oggetto di successione o donazione cagioni la decadenza

dall'agevolazione, in quanto la legge fa riferimento non alla oggettiva continuazione dell'attività bensì alla prosecuzione da parte dei beneficiari del trasferimento (la legge afferma infatti che «Il beneficiario si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa»).

Se uno o più rami dell'azienda siano cessati o ceduti, ma il beneficiario del trasferimento gratuito continui a esercitare l'attività di impresa con i restanti rami dell'azienda avuta in successione o donazione, allora il beneficio fiscale rimane pro-quota, perché il requisito della continuazione non è venuto meno per quelli.

Vi è poi il conferimento dell'azienda in società, che è il tema più importante per la sua frequenza: se, nell'ipotesi della donazione, può anche ipotizzarsi che il beneficiario del trasferimento sia un solo e che egli continui l'attività imprenditoriale in forma individuale, spesso invece l'attività aziendale viene perseguita in forma societaria (vuoi perché l'unico beneficiario voglia svolgerla in questa forma, vuoi perché i beneficiari siano più di uno e sia inevitabile proseguire in forma societaria l'attività già esercitata dal donante o dal *de cuius* in forma di impresa individuale).

Ebbene, una volta eseguito il conferimento in società dell'azienda donata o oggetto di successione *mortis causa* prima dei cinque anni dalla data della donazione o dell'apertura della successione, si verifica la decadenza dall'agevolazione per mancata prosecuzione dell'attività azien-

dale per almeno cinque anni dal trasferimento?

Secondo l'Amministrazione finanziaria:

- a) non si ha decadenza dall'agevolazione qualora il beneficiario conferisca l'azienda in un'altra società («il conferimento, ai fini del mantenimento dell'agevolazione in parola, è assimilabile al proseguimento dell'esercizio dell'attività d'impresa»);
- b) la condizione della prosecuzione dell'attività d'impresa è da intendersi assolta nell'ipotesi in cui, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione:
 - il beneficiario conferisca l'azienda in una società di persone, indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta;
 - il beneficiario conferisca l'azienda in una società di capitali, purché le azioni o quote assegnategli consentano di conseguire o integrare il controllo (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria).